

# **DIRETTORIO** **E GUIDA**

DEI CAPITOLI LOCALI  
E DEMARCAZIONALI  
NELLE SCUOLE PIE

Direttorio e guida dei Capitoli Locali e Demarcazionali nelle Scuole Pie  
Congregazione Generale delle Scuole Pie



Publicaciones ICCE  
(Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación)  
Conde de Vilches, 4 - 28028 Madrid  
[www.icceiberaula.es](http://www.icceiberaula.es)

ISBN: 978-84-7278-???-?

Depósito legal: M-?????-2018

Imprime: Villena Artes Gráficas

Traduzione a cura dell'Ufficio di Comunicazione  
della Curia Generalizia di Roma.

Email: [comunicacion@scolopi.net](mailto:comunicacion@scolopi.net)

Copyright - Tutti i diritti riservati.

La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo libro, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.

Per ulteriori informazioni contattare: [www.icceiberaula.es](http://www.icceiberaula.es)

# INDICE

|  |    |
|--|----|
| Presentazione .....  | 11 |
| Decreto di approvazione .....  | 13 |
| Sigle e abbreviazioni .....  | 14 |
| Direttorio dei Capitoli Locali e Demarcazionali .....  | 15 |
| I. Norme generali .....  | 17 |
| Art. 1 – Chiarimento delle norme generali .....  | 17 |
| II. Ascrizione o iscrizione .....  | 19 |
| Art. 2 – Norma generale .....  | 19 |
| Art. 3 – Effetti del mandato legittimo o delle lettere obbedienziali .....                             | 19 |
| Art. 4 – Religiosi iscritti in Demarcazioni, dove sono incardinati,<br>o in una Casa Generalizia ..... | 19 |
| Art. 5 – Ospiti .....  | 19 |
| Art. 6 – Religiosi legittimamente assenti da una Casa dell’Ordine .....                                | 19 |
| III. Voce e voto .....   | 21 |
| Art. 7 – Voce e voto .....   | 21 |
| Art. 8 – Voce attiva .....   | 21 |
| Art. 9 – Voce passiva .....  | 21 |
| Art. 10 – Ambedue le voci .....  | 22 |
| Art. 11 – Diritto di voto dei laici .....  | 22 |
| IV. I capitoli in generale .....   | 25 |
| Art. 12 – I tipi di Capitolo .....   | 25 |
| Art. 13 – L’intimazione dei Capitoli .....   | 25 |
| Art. 14 – La precedenza e il tempo dei Capitoli .....  | 25 |
| Art. 15 – Le parti dei Capitoli .....  | 26 |
| Art. 16 – Il Presidente .....  | 26 |
| Art. 17 – Il Segretario Provvisorio .....  | 26 |

|  |    |
|--|----|
| Art. 18 – L’elezione e la funzione del Segretario e dell’Aggiunto del Segretario .....           | 27 |
| Art. 19 – Le Commissioni Capitolari .....  | 27 |
| Art. 20 – Il voto .....  | 27 |
| Art. 21 – La differenza tra elezioni e candidature .....   | 28 |
| Art. 22 – Le elezioni che esigono una votazione canonica .....                                   | 28 |
| Art. 23 – La maggioranza relativa nelle elezioni e candidature .....                             | 28 |
| Art. 24 – La maggioranza assoluta .....  | 28 |
| Art. 25 – La maggioranza qualificata .....   | 29 |
| Art. 26 – La postulazione .....  | 29 |
| Art. 27 – Gli scrutatori nelle elezioni .....  | 29 |
| Art. 28 – La votazione dei documenti capitolari e delle proposizioni .....                       | 30 |
| Art. 29 – Il segreto da mantenere .....  | 30 |
| Art. 30 – Le rinunzie .....  | 30 |
| Art. 31 – La sostituzione dei capitolari .....   | 30 |
| Art. 32 – Le relazioni da presentare nei Capitoli .....  | 30 |
| Art. 33 – Gli Atti .....   | 31 |
| V. Il Capitolo Locale .....  | 35 |
| A. Avvertenze preliminari .....  | 35 |
| Art. 34 – Le parti del Capitolo .....  | 35 |
| Art. 35 – Membri del Capitolo .....  | 35 |
| Art. 36 – La rinunzia .....  | 36 |
| Art. 37 – Le proposizioni .....  | 36 |
| Art. 38 – Le proposte .....  | 36 |
| Art. 39 – Il cambiamento dello stato giuridico delle case .....                                  | 36 |
| B. Prima parte del Capitolo: l’esame della realta’ .....   | 36 |
| Art. 40 – La relazione del Rettore .....   | 36 |
| Art. 41 – La revisione dei libri e dello stato economico della Casa .....                        | 37 |
| C. Seconda parte del Capitolo: le elezioni e le candidature .....                                | 38 |
| Art. 42 – Il numero di Vocali e Aggiunti .....   | 38 |
| Art. 43 – L’elezione dei Vocali al Capitolo Demarcazionale .....                                 | 38 |
| Art. 44 – I casi particolari .....   | 39 |
| Art. 45 – La pubblicazione della lista di Vocali e Aggiunti .....                                | 39 |
| Art. 46 – Le proposte di candidati per il Provincialato o Viceprovincialato .....                | 39 |
| D. Terza parte del Capitolo: la pianificazione .....   | 40 |
| Art. 47 – La pianificazione, nelle sue linee generali .....                                      | 40 |
| E. Chiusura del Capitolo .....   | 41 |
| Art. 48 – La firma degli Atti e degli Attestati .....  | 41 |
| Art. 49 – Gli Atti del Capitolo o le Relazioni sulla situazione della Casa .....                 | 41 |
| F. Avvertenze sul Capitolo Locale che non si celebra nella provincia<br>(in senso stretto) ..... | 42 |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 50 – Il Capitolo Locale in una Viceprovincia dipendente .....   | 42        |
| Art. 51 – Il Capitolo Locale nel Vicariato Provinciale .....   | 43        |
| Art. 52 – Il Capitolo Locale in una Viceprovincia indipendente .....   | 44        |
| Art. 53 – Il Capitolo Locale in una Delegazione Generale .....   | 44        |
| Art. 54 – Il Capitolo Locale nelle Case Generalizie .....  | 45        |
| <b>VI. Il Capitolo Provinciale .....</b>   | <b>47</b> |
| <b>A. Avvertenze preliminari .....</b>   | <b>47</b> |
| Art. 55 – Il tempo di celebrazione del Capitolo .....  | 47        |
| Art. 56 – Le parti del Capitolo .....  | 47        |
| Art. 57 – I membri o la costituzione del Capitolo .....  | 47        |
| Art. 58 – La rinuncia .....  | 48        |
| Art. 59 – La sostituzione dei Capitolari .....   | 48        |
| Art. 60 – Il Procuratore .....   | 48        |
| Art. 61 – La revisione dell’amministrazione .....  | 48        |
| Art. 62 – Le proposizioni .....  | 48        |
| <b>B. Prima parte del Capitolo: l’esame della realtà’ .....</b>  | <b>49</b> |
| Art. 63 – Le relazioni della Congregazione Provinciale, dell’Economo Provinciale e delle Demarcazioni dipendenti ..... | 49        |
| Art. 64 – Le Commissioni Capitolari .....  | 49        |
| Art. 65 – L’esame della realtà .....   | 50        |
| <b>C. Seconda parte del Capitolo: le elezioni .....</b>  | <b>50</b> |
| Art. 66 – La votazione esplorativa .....   | 50        |
| Art. 67 – L’elezione del P. Provinciale .....  | 51        |
| Art. 68 – L’elezione degli Assistenti Provinciali .....  | 51        |
| Art. 69 – Osservazioni .....   | 52        |
| Art. 70 – L’elezione dei Vocali e Aggiunti per il Capitolo Generale .....  | 52        |
| <b>D. Terza parte del Capitolo: la pianificazione .....</b>  | <b>52</b> |
| Art. 71 – Le Commissioni Capitolari .....  | 52        |
| Art. 72 – Le sessioni plenarie .....   | 53        |
| Art. 73 – I Decreti Capitolari .....   | 53        |
| <b>E. Chiusura del Capitolo .....</b>  | <b>53</b> |
| Art. 74 – La firma degli Atti e dell’Attestato .....   | 53        |
| Art. 75 – Gli Atti .....   | 54        |
| <b>VII. Il Capitolo Viceprovinciale in una Viceprovincia dipendente .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>A. Avvertenze preliminari .....</b>   | <b>55</b> |
| Art. 76 – Le parti del Capitolo .....  | 55        |
| Art. 77 – I membri o la costituzione del Capitolo .....  | 55        |
| Art. 78 – La revisione dell’amministrazione .....  | 56        |
| Art. 79 – Le proposizioni e le proposte .....  | 56        |

|  |    |
|--|----|
| B. Prima parte del Capitolo: l'esame della realtà' .....   | 56 |
| Art. 80 – Le relazioni della Congregazione Viceprovinciale e dei Capitoli Locali ....  | 56 |
| Art. 81 – Le Commissioni Capitolari .....  | 56 |
| Art. 82 – L'esame della realtà .....   | 57 |
| C. Seconda parte del Capitolo: le elezioni e le candidature .....  | 57 |
| Art. 83 – La votazione esplorativa .....   | 57 |
| Art. 84 – Avvertenze preliminari sull'assegnazione delle cariche<br>di Viceprovinciale e di Assistenti Viceprovinciali ..... | 57 |
| Art. 85 – La nomina del P. Viceprovinciale e degli Assistenti Viceprovinciali .....  | 57 |
| Art. 86 – L'elezione del P. Viceprovinciale e degli Assistenti Viceprovinciali .....   | 58 |
| Art. 87 – L'elezione dei Vocali e l'Aggiunto per il Capitolo Provinciale .....   | 59 |
| Art. 88 – Vocali e Aggiunto per il Capitolo Generale .....   | 59 |
| D. Terza parte del Capitolo: la pianificazione .....   | 59 |
| Art. 89 – Le Commissioni Capitolari .....  | 59 |
| Art. 90 – Le sessioni plenarie .....   | 59 |
| E. Chiusura del Capitolo .....   | 59 |
| Art. 91 – Le firme degli Atti e dell'Attestato .....   | 59 |
| Art. 92 – Gli Atti .....   | 60 |
| VIII. Il Capitolo Vicariale nel Vicariato Provinciale .....  | 61 |
| Art. 93 – Il Capitolo Vicariale nel Vicariato Provinciale. ....  | 61 |
| IX. Il Capitolo Viceprovinciale in una Viceprovincia indipendente .....  | 63 |
| Art. 94 – Avvertenze preliminari .....   | 63 |
| Art. 95 – Le parti del Capitolo .....  | 63 |
| Art. 96 – I membri o la costituzione del Capitolo .....  | 63 |
| Art. 97 – Le Commissioni Capitolari .....  | 64 |
| Art. 98 – L'elezione del P. Viceprovinciale .....  | 64 |
| Art. 99 – L'elezione degli Assistenti Viceprovinciali .....  | 64 |
| Art. 100 – Vocale e Aggiunto per il Capitolo Generale .....  | 64 |
| Art. 101 – Gli Atti .....  | 64 |
| X. Il Capitolo in una Delegazione Generale .....   | 65 |
| Art. 102 – Il Capitolo in una Delegazione Generale .....   | 65 |
| Guida per la celebrazione dei Capitoli Locali e Demarcazionali .....   | 67 |
| Guida per la celebrazione del Capitolo Locale .....  | 69 |
| A. Preparazione immediata del Capitolo .....   | 69 |
| 1. La lettera di intimazione .....   | 69 |
| 2. La relazione del Rettore .....  | 69 |
| 3. Lo stato economico e i libri ufficiali della Casa .....   | 69 |
| 4. Le liste e le schede per le candidature ed elezioni .....   | 69 |
| 5. Il segretario provvisorio .....   | 70 |

|  |    |
|--|----|
| 6. Decreto di apertura del Capitolo .....  | 70 |
| B. Apertura del Capitolo .....   | 70 |
| 7. Constatazione della presenza dei Capitolari e legittimazione delle persone .....  | 70 |
| 8. Parole del Presidente .....   | 70 |
| 9. L'elezione del Segretario .....   | 70 |
| 10. L'elezione dell'Aggiunto del Segretario .....  | 70 |
| 11. Avvertenza sul segreto .....   | 70 |
| 12. La revisione dei libri .....   | 71 |
| 13. Distribuzione delle proposizioni e delle proposte, se ce ne sono .....   | 71 |
| C. Prima parte del Capitolo: l'esame della realta' .....   | 71 |
| 14. Lettura della Relazione del Rettore .....  | 71 |
| 15. L'esame della realta' .....  | 71 |
| 16. Il rapporto della Commissione di revisione dei libri .....   | 71 |
| D. Seconda parte del Capitolo: le elezioni e le candidature .....  | 72 |
| 17. L'elezione di Vocali e Aggiunti per il Capitolo della Demarcazione .....   | 72 |
| 18. In una Provincia, Viceprovincia dipendente, Vicariato provinciale:<br>proposte di candidati per il Provincialato ..... | 72 |
| 19. In Viceprovincia dipendente: proposte di candidati per il Viceprovincialato .....                                      | 72 |
| 20. In una Viceprovincia indipendente: proposte di candidati<br>per il Viceprovincialato .....                             | 73 |
| 21. In una Delegazione Generale: proposte di candidati per l'ufficio<br>di Delegato Generale .....                         | 73 |
| E. Terza parte del Capitolo: la pianificazione .....   | 73 |
| 22. La pianificazione .....  | 73 |
| F. Chiusura del Capitolo .....   | 73 |
| 23. Chiusura del Capitolo .....  | 73 |
| Guida per la celebrazione del Capitolo Demarcazionale .....  | 75 |
| A. La preparazione del Capitolo .....  | 75 |
| 24. La lettera di intimazione .....  | 75 |
| 25. La lista di Vocali e Aggiunti al Capitolo Demarcazionale .....   | 75 |
| 26. L'invio della lista dei Capitolari al P. Generale o al P. Provinciale .....  | 75 |
| 27. La revisione dell'amministrazione .....  | 75 |
| 28. Le candidature per l'ufficio di Superiore Maggiore .....   | 76 |
| 29. Le proposizioni e le commissioni Capitolari .....  | 76 |
| 30. La relazione della Congregazione Demarcazionale .....  | 76 |
| 31. Il segretario provvisorio .....  | 77 |
| 32. Decreto di apertura del Capitolo .....   | 77 |
| B. Apertura del Capitolo .....   | 77 |
| 33. Atto liturgico .....   | 77 |
| 34. Constatazione della presenza dei Capitolari e legittimazione delle persone .....                                       | 77 |

|   |    |
|---|----|
| 35. Parole del Presidente .....   | 77 |
| 36. Elezione del Segretario .....   | 77 |
| 37. Elezione dell'Aggiunto del Segretario .....   | 77 |
| 38. Avvertenza sul segreto .....  | 77 |
| C. Prima parte del Capitolo: esame della realta' .....  | 78 |
| 39. La relazione della Congregazione Demarcazionale .....   | 78 |
| 40. Le Commissioni Capitolari .....   | 78 |
| 41. L'esame della realta' .....   | 78 |
| D. Seconda parte del Capitolo: le elezioni e le candidature .....   | 78 |
| 42. Promulgazione delle candidature a Superiore Maggiore .....  | 78 |
| 43. Messa dello Spirito Santo .....   | 78 |
| 44. L'elezione del Superiore Maggiore (Provinciale o Viceprovinciale) .....   | 78 |
| 45. L'elezione degli Assistenti .....   | 80 |
| 46. Avvertenze, al termine dell'elezione della Congregazione Demarcazionale .....   | 81 |
| 47. L'elezione dei Vocali e Aggiunti per il Capitolo Generale .....   | 81 |
| E. Terza parte del Capitolo: la pianificazione .....  | 82 |
| 48. Pianificazione, proposizioni, questioni dubbie e difficili .....  | 82 |
| F. Chiusura del Capitolo .....  | 82 |
| 49. Chiusura del Capitolo .....   | 82 |
| Formulari .....   | 85 |
| 1. Decreto di apertura del Capitolo (per tutti i Capitoli) .....  | 85 |
| 2. Decreto di elezione del Segretario e del suo Aggiunto (per tutti i Capitoli) .....   | 85 |
| 3. Decreto di costituzione della Commissione di revisione dei libri .....   | 86 |
| 4. Decreto di elezione del Vocale del Capitolo del Vicariato Provinciale .....  | 86 |
| 5. Decreto di elezione del Vocale – primo e secondo – e Aggiunto del Capitolo di Viceprovincia dipendente per il Capitolo Provinciale ..... | 86 |
| 6. Decreto di elezione del Vocale – primo e secondo – e Aggiunto del Capitolo Provinciale per il Capitolo Generale .....                    | 87 |
| 7. Lettera testimoniale per il vocale e l'Aggiunto al Capitolo .....  | 87 |
| 8. Attestato di Costituzioni e Regole .....   | 88 |
| 9. Attestato di Messe e suffragi (nel Capitolo Locale) .....  | 88 |
| 10. Attestati di Messe e suffragi (nel Capitolo Demarcazionale) .....   | 88 |
| 11. Decreto di elezione del Superiore Maggiore .....  | 89 |
| 12. Decreto di elezione degli Assistenti Provinciali .....  | 89 |
| 13. Decreto di elezione degli Assistenti Viceprovinciali di Viceprovincia dipendente .....  | 89 |
| 14. Decreto di elezione degli Assistenti Viceprovinciali di Viceprovincia indipendente .....  | 90 |
| 15. Professione di fede e giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa .....                            | 90 |
| Preci (Facoltative) .....   | 93 |



|   |    |
|---|----|
| 1. Atto liturgico .....   | 93 |
| 2. Prima delle sessioni .....                                   | 93 |
| 3. Dopo le sessioni .....                                       | 94 |
| 4. Prima dell'elezione della Congregazione Demarcazionale ..... | 94 |
| 5. Per il ringraziamento .....                                  | 95 |
| Indice delle fonti .....  | 99 |



Prot.S.033.2018

**ALL'INSIEME DELLE SCUOLE PIE  
LA GRAZIA E LA PACE DI DIO, NOSTRO PADRE**

Cari Fratelli

vi presentiamo l'edizione rinnovata del DIRETTORIO E GUIDA DEI CAPITOLI LOCALI E DEMARCAZIONALI DELLE SCUOLE PIE, approvata dalla Congregazione Generale a dicembre del 2017.

L'ultimo Direttorio in vigore datava del 2005. Logicamente, dopo dodici anni e due Capitoli Generali (Peralta de la Sal nel 2009 ed Esztergom nel 2015), era necessaria una revisione del testo di detto Direttorio che prendesse in considerazione non solamente i cambiamenti legislativi approvati nei suddetti Capitoli, ma anche le nuove e ricche realtà che l'Ordine sta vivendo.

Per svolgere questo compito, la Congregazione Generale nominò una Commissione Tecnica, costituita dai Padri Lluís Tort, Josep Anton Miró, Antonio Lezáun e Josep Maria Canet. In diverse sessioni di lavoro, la Congregazione Generale ha poi studiato gli apporti presentati dalla Commissione.

Successivamente, la Congregazione Generale ha sottoposto il testo allo studio del Consiglio dei Superiori Maggiori dell'Ordine, ed ha introdotto i suggerimenti e le proposte espresse da detto Consiglio.

Per redigere il nuovo testo del DIRETTORIO sono stati presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti criteri:


- a. Lo sviluppo del modello di "Presenza Scolopica" nelle Scuole Pie.
- b. L'importanza della partecipazione della Fraternità Scolopica, e in generale del laicato scolopico, nei processi capitolari.
- c. La crescita in "mentalità di Ordine".
- d. La considerazione data, lungo tutto il Capitolo, alle priorità dell'Ordine.
- e. L'importanza di lavorare con "chiavi di vita" o "linee di progresso", modello assai più utile di quello centrato sulle proposizioni e proposte.
- f. Le dinamiche tipiche del discernimento sono state oggetto di una considerevole valutazione, sia nell'analisi della nostra realtà, sia riguardo alle elezioni e alla proposta di linee di futuro.

IL DIRETTORIO e la sua GUIDA cercano, da un lato, di garantire l'opportuno sviluppo dei nostri Capitoli Locali e Demarcazionali, in modo da raggiungere ciò che le nostre Costituzioni si attendono: *"la chiara manifestazione dell'azione comune e della responsabilità condivisa"* (C 134), la ricerca del bene di tutto l'Ordine. Dall'altro, si tratta di un aiuto per facilitare lo sviluppo dei lavori capitolari.


Pur essendo, comunque, fondamentale, il Direttorio non può sostituire lo spirito di comunione, di discernimento e di amore per le Scuole Pie e la loro Missione. Senza questi elementi, i nostri Capitoli saranno assemblee ben fatte, ma carenti di vita e incapaci di sviluppare il carisma calasanziano.

Ci auguriamo che questo DIRETTORIO e la sua GUIDA costituiscano un valido strumento che faciliti lo svolgimento dei nostri Capitoli. Chiediamo a tutti di mantenere vivo lo spirito calasanziano in modo da celebrare i Capitoli in dinamica di missione.

Fatto a Roma, il 26 dicembre del 2017, celebrazione della Natività del Signore.



P. Francèsc Mulet Sch.P.  
*Secretario Generale*



P. Pedro Aguado Sch. P.  
*Padre Generale*


Prot.S.034.2018

## DECRETO DI APPROVAZIONE


Con la presente, e a norma dei numeri 7.2° e 7.11° delle Regole del nostro Ordine, la Congregazione Generale approva il presente DIRETTORIO E GUIDA DEI CAPITOLI LOCALI E DEMARCAZIONALI che, secondo quanto disposto nel numero 369 di dette Regole, deve essere osservato in tutti i Capitoli Locali e Demarcazionali dell'Ordine delle Scuole Pie.

Questo Direttorio e la sua Guida entrano in vigore da oggi, giorno in cui è stato approvato definitivamente dalla Congregazione Generale.

Fatto a Roma, il 26 dicembre del 2017, celebrazione della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo.



P. Francèsc Mulet Sch.P.  
*Secretario Generale*



P. Pedro Aguado Sch. P.  
*Padre Generale*

## SIGLE E ABBREVIAZIONI

|           |   |
|-----------|---|
| AAS:      | Acta Apostolicae Sedis  |
| C:        | Costituzioni dell'Ordine delle Scuole Pie (2004)                      |
| can:      | canone del Codice di Diritto Canonico (1983)                          |
| cfr.:     | confronta   |
| CG:       | Capitolo Generale   |
| CIC:      | Codex Iuris Canonici  |
| Congr.G.: | Congregazione Generale  |
| DC:       | Direttorio dei Capitoli Locali e Demarcazionali (2004)                |
| DG:       | De nostra gubernii Ordinis participatione (Roma 1975)                 |
| Eph.Cal.: | Ephemerides Calasancianae   |
| IT:       | De itinere pro Capitulis Localibus et Provincialibus (1975)           |
| OG:       | Guida per la celebrazione del Capitolo Locale e Demarcazionale (2004) |
| R:        | Regole Comuni dell'Ordine delle Scuole Pie (2004)                     |
| v.gr.:    | verbi gratia  |
| DE:       | Direttorio Economico dell'Ordine                                      |
| DCG:      | Direttorio del Capitolo Generale                                      |



**DIRETTORIO**  
DEI CAPITOLI LOCALI  
E DEMARCAZIONALI





# I. NORME GENERALI

## **Art. 1 – Chiarimento delle norme generali.**

1° Questo *Direttorio dei Capitoli Locali e Demarcazionali* è da applicarsi in tutti i Capitoli Locali e Demarcazionali in tutto il nostro Ordine.

2° Solo la Congregazione Generale ha il diritto di interpretare autenticamente i dubbi del Direttorio dei Capitoli, di risolvere le difficoltà che la sua osservanza presenta e dispensare dalla sua applicazione.

3° Nella celebrazione dei Capitoli e, soprattutto, per quanto riguarda le elezioni, si osservi fedelmente quanto stabilito in questo Direttorio dei Capitoli, approvato dalla Congregazione Generale.

4° La struttura dei Capitoli permette di ottenere la massima partecipazione di tutti i religiosi. Ed anche nei momenti strettamente giuridici – come sono le votazioni riservate solo ai religiosi indicati dal nostro diritto – possono essere presenti anche coloro che non sono membri del Capitolo, sempre e quando viene garantita la libertà di espressione e di voto.

5° Questo Direttorio cerca di favorire anche l'opportuna partecipazione dei laici che condividono, in modi diversi, il nostro carisma. Si ritiene importante la partecipazione dei laici ai Capitoli e il contributo delle loro idee, delle loro iniziative prima e durante l'atto strettamente giuridico, chiamato Capitolo.

6° Pertanto, i religiosi di voti semplici e i laici inseriti nelle Scuole Pie possono partecipare ai Capitoli, con i diritti che loro corrispondono, secondo la modalità stabilita dalla loro rispettiva Congregazione Demarcazionale.

7° Nell'ambito della loro potestà e ai sensi delle norme del diritto, i Capitoli possono delegare la loro autorità esecutiva ordinaria a Superiori, Visitatori, ad altre persone fisiche e Commissioni.

8° In tutti i Capitoli vanno tenute presenti le dinamiche proprie del modello di "Presenza Scolopica", in modo che le equipe responsabili di dette presenze, qualunque sia il loro livello, svolgano le necessarie attività di analisi e di pianificazione. La Congregazione Demarcazionale ha la responsabilità di dettare norme che facilitino le attività.



## II. ASCRIZIONE O ISCRIZIONE

### **Art. 2 – Norma generale.**

Tutti i religiosi devono essere ascritti a una determinata Casa o Comunità.

### **Art. 3 – Effetti del mandato legittimo o delle lettere obbedienziali.**

L'ascrizione avviene in virtù di un mandato legittimo, anche se orale, conferito in presenza di due testimoni, o mediante lettere obbedienziali del Superiore Maggiore legittimo. E se nulla è espressamente indicato diversamente, a partire dal mandato o dalla data della lettera obbedienziale, nella sua nuova mansione, il religioso acquisisce tutti i diritti di cui godeva nella Casa precedente.

### **Art. 4 – Religiosi iscritti in Demarcazioni, dove sono incardinati, o in una Casa Generalizia.**

Se un Religioso, per obbedienza, è iscritto in un'altra Provincia indipendente, in una Delegazione Generale o ascritto ad una Casa Generalizia, non perde la sua incardinazione nella Demarcazione di origine, pur rimanendo in tutto sottomesso al Superiore Maggiore e Locale della sua nuova residenza; e in essa – se legittimamente ed espressamente non viene detto il contrario – per diritto proprio, ai sensi del n° 222 delle Regole, gode di tutti i diritti e assume tutti gli obblighi. Solamente il Padre Generale può dare questo tipo di obbedienze.

### **Art. 5 – Ospiti.**

Colui che per mandato del suo Superiore o per un'altra ragione legittima risiede temporaneamente in una delle nostre Comunità, si trova in situazione di *ospite*; ma continua ad essere ascritto alla sua Comunità di origine con tutti i diritti e tutti gli obblighi.

### **Art. 6 – Religiosi legittimamente assenti da una Casa dell'Ordine.**

I religiosi che, con licenza del Superiore Maggiore concessa ai sensi del can. 665 § 1 (R 230) vivono legittimamente fuori da una Casa dell'Ordine, devono essere ascritti ad una Casa che deve essere designata dal Superiore Maggiore.



## III. VOCE E VOTO

### **Art. 7 – Voce e voto.**

1° Nel Capitolo Locale:

- a. Nelle votazioni canoniche hanno voce senza voto tutti i religiosi di voti semplici ascritti alla Comunità o aggregati, sacerdoti e laici, che vi dimorano (R 226).
- b. Nelle discussioni su questioni che interessano la vita della comunità o della presenza locale e che non hanno bisogno di essere approvate da un Capitolo di rango superiore, hanno diritto di voto i religiosi di voti semplici e gli aggregati.

2° Nel Capitolo della rispettiva Demarcazione potrà parteciparvi una rappresentanza di studenti di voti semplici, se il Superiore Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, lo giudicherà opportuno. Dallo stesso Superiore Maggiore sarà stabilita la forma di designazione dei partecipanti. Non hanno diritto di voto nelle elezioni e votazioni canoniche, ma possono votare nelle discussioni su questioni.

### **Art. 8 – Voce attiva.**

1° Hanno voce attiva (cioè diritto di voto sia nelle elezioni sia nelle decisioni su questioni):

- a. Nel Capitolo Locale: ogni religioso di voti solenni, nella Casa a cui è iscritto, anche se non sia ancora terminato il suo corso di studi ed esso si trovi ancora nella Casa di Formazione.
- b. Nei Capitoli delle rispettive Demarcazioni: quelli che, per diritto o per elezione, sono membri di tali Capitoli.

### **Art. 9 – Voce passiva.**

1° Hanno voce passiva:

- a. Per Vocale nel Capitolo Vicariale, Viceprovinciale, Provinciale e della Delegazione Generale: tutti i religiosi, professi di voti solenni, che non sono membri di diritto del Capitolo.
- b. Per Assistente Provinciale e Viceprovinciale: tutti i religiosi che, quantunque non siano sacerdoti, abbiano emesso i voti solenni almeno da tre anni.
- c. Per Vocale nel Capitolo Generale: tutti i religiosi che, quantunque non siano sacerdoti, abbiano fatto la professione solenne almeno da sei anni.

- d. Per l'ufficio di Superiore Maggiore: i religiosi sacerdoti ordinati almeno da tre anni e da sei anni professi solenni.

2° Coloro che sono designati alla carica di Superiore, particolarmente di Superiore Maggiore, devono essere atti per il governo, e possedere senso ed esperienza sacerdotale e pastorale, ed avere esercitato diligentemente, per un certo tempo, il nostro ministero o altri incarichi affidati ad essi dall'obbedienza.

3° Il Padre Generale, gli Assistenti Generali e il Procuratore Generale, durante la loro carica, perdono la voce passiva al Provincialato.

4° Il Padre Generale, gli Assistenti Generali, l'Economo Generale, il Procuratore Generale e il Segretario Generale perdono la voce passiva per essere eletti nominalmente nel Capitolo della propria Demarcazione.

### **Art. 10 – Ambedue le voci.**

1° Mentre le Costituzioni e Regole non dichiarino apertamente il contrario, solo i professi di voti solenni possono godere di voce attiva, di voce passiva o di ambedue le voci contemporaneamente nel caso si tratti di votazioni canoniche.

2° Rimangono, di per sé, privati di voce attiva e passiva:

- a. gli esclaustrati, coloro che sono stati ricevuti in una Diocesi per un periodo di prova, e coloro che hanno iniziato un tempo di prova in un altro Istituto;
- b. coloro che, a norma di legge, hanno già presentato domanda per passare ad un altro Istituto, o per ottenere un indulto di esclaustrazione, o di dispensa dai voti, o, se sono sacerdoti, dispensa dal celibato clericale, o indulto per passare ad una Diocesi;
- c. coloro che sono assenti dalla Casa religiosa, anche se con permesso del Superiore Maggiore, per chiarire dubbi sulla loro vocazione;
- d. coloro che hanno abbandonato in modo illegale l'Ordine o ne rimangono fuori più del tempo loro concesso. A questo proposito sono religiosi assenti illegalmente: coloro che senza il dovuto permesso da parte del Superiore, si sono assentati dalla Casa Religiosa, al fine di sottrarsi all'autorità dei Superiori; o coloro che, trascorso il periodo di assenza legittima concesso, prolungano indebitamente il loro soggiorno fuori dalla Casa. L'intenzione di eludere l'autorità dei Superiori si presume a partire dai quindici giorni che trascorrono dall'uscita, o entro un mese dall'adempimento del tempo concesso.

3° Conservano tutti i loro diritti e privilegi coloro che vivono fuori dalla Comunità per altri motivi e con il permesso legale del Superiore. In questi casi, il Superiore Maggiore organizzerà i mezzi adeguati in modo che possano emettere i loro voti e inviare le loro candidature.

### **Art. 11 – Diritto di voto dei laici.**

1° Partecipazione nei Capitoli:

- a. Sono membri del Capitolo Locale non solo gli aggregati, ma anche le persone della Fraternità Scolopica che fanno parte della comunità, quando nella comunità ci sono membri della Demarcazione e della Fraternità, e i laici che condividono la vita comunitaria, secondo il modo approvato dal Superiore Maggiore.

- b. Possono partecipare al Capitolo Demarcazionale i laici di cui si parla nei numeri 226, 227 e 228 delle Regole. Sono designati secondo il modo disposto dalla Congregazione Demarcazionale.

2° Hanno diritto di voto (nelle decisioni su questioni, non nelle votazioni canoniche):

- a. Nel Capitolo Locale, tutti i laici che partecipano al Capitolo, negli ambiti che interessano la propria Comunità o la Presenza Scolopica e che non hanno bisogno di essere trattati da un Capitolo di livello superiore.
- b. Nel Capitolo Demarcazionale, tutti i laici che partecipano al Capitolo, sulle questioni che li interessano direttamente, secondo la Congregazione Demarcazionale.





## IV. I CAPITOLI IN GENERALE

### **Art. 12 – I tipi di Capitolo.**

I Capitoli possono essere Locali, Vicariali, Viceprovinciali, Provinciali, delle Delegazioni Generali e Generale.

### **Art. 13 – L'intimazione dei Capitoli.**

Devono essere preceduti dall'intimazione del Superiore Generale i Capitoli Generali e Provinciali, e così pure quelli delle Demarcazioni e delle Case dipendenti dalla sua diretta giurisdizione; dall'intimazione del P. Provinciale, con l'autorizzazione data dal P. Generale, i Capitoli Viceprovinciali, Vicariali e Locali.

### **Art. 14 – La precedenza e il tempo dei Capitoli.**

1° I Capitoli Locali si celebreranno prima del rispettivo Capitolo Demarcazionale.

2° I Capitoli Vicariali e Viceprovinciali di Viceprovince dipendenti devono celebrarsi prima del rispettivo Capitolo Provinciale.

3° Quando nello stesso anno si celebrano il Capitolo Generale, il Capitolo Provinciale, il Capitolo di Viceprovincia indipendente, il Capitolo di Delegazione Generale e i Capitoli delle Case soggette direttamente al Padre Generale precederanno almeno di due mesi il Capitolo Generale.

4° Prima di fissare le date in cui deve celebrarsi il Capitolo Provinciale il Padre Generale deve consultare la rispettiva Congregazione Provinciale.

5° Il Capitolo Provinciale e il Capitolo di Viceprovincia indipendente, come pure quello della Delegazione Generale, possono celebrarsi soltanto dopo un mese dalla celebrazione dei Capitoli Locali. Nelle Province con Demarcazioni dipendenti ciò incide nei Capitoli Locali che si celebrano nella Provincia Madre, ma non nei Capitoli Locali delle rispettive Demarcazioni dipendenti.

6° Nelle Province con Demarcazioni dipendenti, il Capitolo Provinciale può celebrarsi soltanto dopo un mese dalla celebrazione del Capitolo di Viceprovincia dipendente o di Vicariato Provinciale.

7° Il Capitolo Demarcazionale di Viceprovincia dipendente o di Vicariato Provinciale, può celebrarsi soltanto dopo quindici giorni dalla celebrazione dei rispettivi Capitoli Locali.

## **Art. 15 – Le parti dei Capitoli.**

1° Tutti i Capitoli hanno tre parti:

- a. Un serio e prolungato esame della realtà o situazione attuale e concreta della Casa o della Demarcazione o dell'Ordine e delle sue Opere, nell'insieme della Presenza Scolopica, esame da farsi soprattutto in base alla Relazione del rispettivo Superiore.
- b. Le elezioni e candidature.
- c. L'elaborazione delle grandi linee di futuro, includendo nella misura del possibile, le proposte e le proposizioni.

2° Le tre parti di ogni Capitolo, di cui si parla nel DC 15.1°, devono essere sempre presenti, ma non necessariamente secondo l'ordine indicato in questa sezione. Tutti i Capitoli hanno la facoltà di cambiare quest'ordine cronologico delle parti capitolari, sempre che la c) (pianificazione...) non avvenga mai prima della parte a) (esame della realtà...). Eventualmente, il Capitolo stabilirà il nuovo ordine, concreto, che desidera seguire tra le tre parti.

## **Art. 16 – Il Presidente.**

Il P. Generale, personalmente o per mezzo di un delegato, può presiedere qualsiasi Capitolo; nella propria Demarcazione possono presiederlo i rispettivi Superiori Maggiori. Fatto salvo quanto prescritto nel DC 28.2°, i Presidenti, se non sono membri del Capitolo, non hanno diritto di voto alcuno. Il Capitolo Locale è presieduto dal P. Rettore, salvo se il rispettivo Superiore Maggiore dispone in altro modo.

## **Art. 17 – Il Segretario Provvisorio.**

1° Prima dell'apertura e per tutta la durata del Capitolo, il Presidente nominerà uno dei Capitolari in veste di Segretario Provvisorio, nomina che sarà pubblicata nel Decreto di apertura (cfr. FORMULARIO 1).

2° Detto Segretario Provvisorio:

- a. Farà in modo che prima dell'inizio del Capitolo tutto sia preparato, in particolare:
  - Gli oggetti liturgici.
  - La sala capitolare.
  - La Sacra Scrittura, il Codice di Diritto Canonico, le Costituzioni e Regole Comuni del nostro Ordine, il Direttorio dei Capitoli, la Guida dei Capitoli, le Disposizioni Capitolari in vigore, gli Atti dell'ultimo Capitolo e di vari Direttori in vigore.
  - Il Catalogo dei Capitolari, dove consta la voce attiva o passiva di ciascuno.
  - L'urna per le elezioni e votazioni, le schede per le elezioni. (N.B. E' possibile usare un altro sistema di votazione, da cui è esclusa l'acclamazione, mantenendo pur sempre il diritto di sollecitare la votazione segreta).
  - Il sigillo della Casa, se si tratta del Capitolo Locale, o quello della Demarcazione, per il Capitolo Demarcazionale.
- b. Nell'elezione del Segretario del Capitolo sarà scrutatore dell'elezione insieme al Presidente e ad un altro Capitolare (cioè, nel Capitolo Locale, insieme al Vicerettore o al Capitolare più anziano di professione semplice; nel Capitolo Demarcazionale, insieme al Capitolare più anziano di professione semplice) e, insieme al Presidente, firmerà il Decreto di elezione.

c. Svolgerà altri compiti, appositamente segnalati dove corrisponda.

3° Terminata l'elezione del Segretario del Capitolo, cessa la funzione di colui che ha assunto questo servizio in via provvisoria.

### **Art. 18 – L'elezione e la funzione del Segretario e dell'Aggiunto del Segretario.**

1° Nei Capitoli, all'inizio, si devono eleggere, a maggioranza relativa, il Segretario e l'Aggiunto; questi due, insieme al Presidente, saranno gli scrutatori dei voti nelle elezioni.

2° Per essere eletto Segretario o Aggiunto si richiede di essere membro del Capitolo.

3° E' di pertinenza del Segretario e dell'Aggiunto:

- a. Insieme al Presidente, svolgere il ruolo di scrutatori nelle elezioni.
- b. Redigere diligentemente e in modo sintetico i Verbali delle sessioni plenarie, di cui il Segretario sarà sempre ultimo responsabile della redazione.
- c. Svolgere altri compiti, segnalati appositamente dove corrisponda.
- d. Rilegare in un unico volume tutti i documenti del Capitolo, ma in modo tale che il Segretario sia l'ultimo responsabile di detti documenti.

### **Art. 19 – Le Commissioni Capitolari.**

1° Allo scopo di migliorare la situazione delle Case, Opere e Demarcazioni, è bene dividere il Capitolo, sia Viceprovinciale sia Provinciale, fin dall'inizio in Commissioni.

2° Queste Commissioni effettueranno uno studio approfondito dei diversi aspetti della Demarcazione: religioso, pastorale, pedagogico, economico, etc. E' opportuno che queste Commissioni svolgano il loro compito prima del Capitolo propriamente detto.

### **Art. 20 – Il voto.**

1° E' inabile al voto:

- a. colui che è incapace di atto umano, a giudizio del Superiore Maggiore, e dopo aver ascoltato il Rettore della Comunità;
- b. colui che manca di voce attiva;
- c. colui che è legato dalla pena della scomunica, sia per sentenza giudiziale sia per decreto;
- d. colui che si è staccato notoriamente dalla comunione con la Chiesa, a giudizio del Superiore Maggiore, con il nihil obstat del Padre Generale.

2° Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto.

3° Per essere valido, il voto deve essere:

- a. libero; e perciò non è valido il voto di colui, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, è stato indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;
- b. segreto, certo, assoluto, determinato.

4° Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengono come non aggiunte.

5° Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.

6° Rimane esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore.

7° Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che uno solo.

8° Secondo il Codice di Diritto Canonico, il voto dato a se stessi non è invalido.

9° L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, non è valida per lo stesso motivo.

10° In tutti i Capitoli, trattandosi di votazioni canoniche, il voto è sempre collegiale, a tenore del can. 119 e del n° 26 delle Regole.

### **Art. 21 – La differenza tra elezioni e candidature.**

La differenza tra candidatura ed elezione sta nel fatto che nell'elezione colui che dà il voto designa già in modo assoluto l'eletto per l'incarico in questione; mentre nella candidatura indica solamente il nome o i nomi di coloro tra i quali altri dovranno successivamente eleggere.

### **Art. 22 – Le elezioni che esigono una votazione canonica.**

Se esplicitamente non viene detto il contrario, si richiede la votazione canonica, in base alla norma dei numeri 358-364 delle Regole, per l'elezione di:

- a. Vocali e Aggiunti nei Capitoli Vicariali, Viceprovinciali, Provinciali e di Delegazioni Generali;
- b. P. Provinciale e Assistenti Provinciali nel Capitolo Provinciale;
- c. P. Viceprovinciale e Assistenti Viceprovinciali nel Capitolo della Viceprovincia indipendente; e, ove applicabile, della Viceprovincia dipendente.

### **Art. 23 – La maggioranza relativa nelle elezioni e candidature.**

1° Basta la maggioranza relativa:

- a. Nell'elezione di candidati ad Assistenti Viceprovinciali nel Capitolo di una Viceprovincia dipendente e di una Delegazione Generale.
- b. Nell'elezione di Vocali e Aggiunti per il Capitolo Provinciale o Vice provinciale, eletti da tutta la Provincia o Viceprovincia e Vicariato Provinciale.
- c. Nella designazione di candidati a Provinciale o Viceprovinciale o Delegato Generale.
- d. Nell'elezione di Segretario o Aggiunto di qualsiasi Capitolo.

### **Art. 24 – La maggioranza assoluta.**

1° In tutti i Capitoli, se l'elezione si fa a maggioranza assoluta di voti, si considera eletto e dal Presidente viene proclamato tale colui che, essendo realmente presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, abbia ottenuto la parte assolutamente maggiore dei voti, da parte di coloro che sono presenti.

2° Se dopo tre scrutini, non c'è stata alcuna elezione, si faccia un quarto scrutinio, nel quale i Capitolari sono tenuti ad eleggere uno dei due che nel terzo scrutinio hanno ricevuto più voti; se diversi religiosi avessero riportato un numero uguale di voti, si faccia la scelta fra i due, che, oltre ad avere avuto più voti, sono più anziani di professione semplice. Se, nel quarto scrutinio, i voti fossero ancora pari, si consideri eletto il più anziano di professione semplice; se poi ambedue avessero professato nello stesso giorno, sia preferito il più anziano per età.

3° Se nella quarta votazione nessuno dei due ha ottenuto la maggioranza assoluta, non si può procedere a un nuovo scrutinio; ma si faccia un nuovo conteggio dei voti, e si consideri eletto e tale sia proclamato dal Presidente colui che, sottratti i voti nulli, ha riportato un numero di voti superiore alla metà di quelli dati validamente. Se poi i voti fossero uguali, sia considerato eletto il più anziano di professione semplice e, se ambedue avessero professato nello stesso giorno, sia preferito il più anziano per età.

4° Alla quinta votazione si può giungere validamente, solo nei casi, in cui si richiede la maggioranza qualificata.

### **Art. 25 – La maggioranza qualificata.**

1° Quando dal nostro diritto è richiesta la maggioranza qualificata, cioè due terzi dei voti, il conteggio si deve fare a norma del diritto; e se il numero dei voti non è esattamente divisibile per tre, si deve prendere il numero superiore più vicino, che si possa dividere matematicamente in tre parti.

2° Coloro che hanno bisogno di una maggioranza qualificata - cioè di due terzi dei voti - per una seconda o terza elezione consecutiva (R 387, 410, 413), perdono la voce passiva, se non sono stati eletti nei primi tre scrutini. In questo caso, nella quarta votazione o scrutinio, hanno voce passiva soltanto quelli che non hanno bisogno di una maggioranza qualificata. Se nel quarto scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si deve procedere alla quinta votazione, nella quale la voce passiva sarà limitata ai due, che nel quarto scrutinio hanno riportata la maggioranza relativa; e si procederà a norma del n° 361 delle Regole (DC 24.4°).

3° Alla quinta votazione si può giungere validamente, solo nei casi, in cui si richiede la maggioranza qualificata.

### **Art. 26 – La postulazione.**

La postulazione o richiesta di soppressione di condizionanti è ammessa unicamente in casi straordinari e a norma del diritto (CIC 180-183).

### **Art. 27 – Gli scrutatori nelle elezioni.**

1° Nei Capitoli, all'inizio, si devono eleggere, a maggioranza relativa, il Segretario e l'Aggiunto; questi due, insieme al Presidente, saranno gli scrutatori dei voti nelle elezioni.

2° Se gli scrutatori riconoscono la lettera di qualche capitolaro e avvertono il desiderio di rivelare a qualcuno i voti dei Capitolari, devono sapere che ciò è incluso in modo particolarissimo tra le cose gravi su cui si è obbligati a mantenere il segreto.

3° Gli scrutatori devono raccogliere i voti e verificare se il numero delle schede corrisponde con quello degli elettori. Devono inoltre esaminare i voti e rendere pubblico il numero ottenuto da ciascun Capitolaro.

4° La votazione è nulla se il numero di voti è superiore a quello degli elettori.

5° Colui che svolge la funzione di attuario (cioè il Segretario o l'Aggiunto) deve redigere con diligenza gli Atti dell'elezione che faranno parte degli Atti del Capitolo, firmati da tutti i Capitolari.

### **Art. 28 – La votazione dei documenti capitolari e delle proposizioni.**

1° La votazione canonica dei documenti capitolari e delle proposizioni, se ce ne fossero, deve realizzarsi a norma del canone 119.2°.

2° Il canone 119.2°, dice quanto segue: “Se si tratta di altri affari (*cioè che non siano elezioni*), ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; se dopo due scrutini i suffragi fossero uguali, il presidente può dirimere la parità con un suo voto”. A tale proposito bisogna far notare che il Presidente del Capitolo può dirimere questa parità con un suo voto, anche se non è membro del Capitolo.

3° Al termine del Capitolo Demarcazionale si procederà ad una votazione canonica finale, che convalida tutto ciò che è stato approvato e per mezzo della quale il Capitolo affida alla Congregazione Demarcazionale lo sviluppo del Capitolo secondo lo spirito del Capitolo stesso.

### **Art. 29 – Il segreto da mantenere.**

Tutti i Capitolari si impegneranno in coscienza a mantenere il segreto e ad adempiere dovutamente il loro compito.

### **Art. 30 – Le rinunzie.**

1° Colui che desidera rinunciare alla voce attiva o alla voce passiva, dovrà farlo per scritto e con parole esplicite. Il Presidente del Capitolo può accettare la rinuncia, ma può anche obbligarlo a votare, in vista del bene comune.

2° I Vocali al Capitolo Provinciale non possono rinunciare all'elezione senza il permesso scritto del P. Provinciale.

3° Non può essere eletto Vocale il religioso che rifiuta di partecipare al Capitolo Locale senza una giusta causa valutata dal Superiore Maggiore.

### **Art. 31 – La sostituzione dei capitolari.**

1° Gli Aggiunti eletti sostituiscono soltanto i Capitolari designati per elezione.

2° Se bisogna sostituire un Vocale, che lo è di diritto ed è membro della Congregazione Provinciale o Viceprovinciale, il nuovo Vocale è designato dalla Congregazione Generale; negli altri casi, dalla Congregazione Provinciale o dalla Congregazione Viceprovinciale.

### **Art. 32 – Le relazioni da presentare nei Capitoli.**

1° Il Capitolo locale si riunisce per riflettere – tenendo conto sempre delle Programmazioni e Revisioni annuali – sulla situazione attuale della Comunità Religiosa. Per facilitare questa riflessione, il Superiore Locale, previa consultazione, prepara una relazione o sintesi del quadriennio e la presenterà ai Capitolari, per tempo.

2° La riflessione capitolare sulla missione e sull'insieme della presenza scolopica si farà tenendo conto della realtà di ogni luogo.

- a. Nelle comunità a cui la Demarcazione ha affidato un'Opera o una Missione. I lavori capitolari si dedicheranno anche a riflettere sulla suddetta e sull'insieme della Presenza Scolopica (Regole n° 12).
- b. Negli altri casi (comunità senza una missione affidata, diverse comunità dedicate alla stessa missione, religiosi che dedicano il loro tempo a più di un'opera scolopica, etc.), è competenza del Superiore Maggiore prendere le decisioni opportune per organizzare un'adeguata partecipazione ai processi capitolari dei religiosi che lavorano nelle varie opere della Demarcazione.

3° Nella relazione al Capitolo locale si includerà un'analisi della realtà preparata dal Superiore locale o da un'altra persona nominata da lui. E se mancano le norme o le linee guida del Superiore maggiore, sarà necessario tenere presenti, per esempio, i seguenti temi:

- a. Analisi dell'attività della Famiglia Religiosa, sotto questi aspetti:
  - i. Comunità di vita e di preghiera.
  - ii. Cura pastorale dei religiosi da parte del Superiore.
  - iii. Formazione permanente dei religiosi: sacerdotale, religiosa, educativa.
  - iv. Attività nella promozione delle vocazioni.
- b. Analisi del ministero del nostro apostolato.
- c. Analisi della nostra amministrazione dei beni, alla luce del Vangelo e del carisma calasanziano, e della nostra vita di povertà.
- d. Analisi della Partecipazione: Fraternità scolopica, laici impegnati, professori, genitori di alunni, ex-alunni, personale non docente e personale di servizio.
- e. Analisi del compimento delle Disposizioni della Santa Sede, dell'ultimo Capitolo, dei Superiori dell'Ordine.
- f. Analisi delle mutue relazioni con il Vescovo diocesano e del nostro servizio alla Chiesa locale.

4° Il Capitolo provinciale si riunisce per esaminare lo stato delle Comunità, dei Vicariati provinciali, delle Viceprovince, e della Provincia e le sue Opere, in base alle relazioni preparate nei Capitoli locali, vicariali e viceprovinciali, e dalla Congregazione Provinciale.

5° Nelle Viceprovince il capitolo Viceprovinciale si riunisce per esaminare la situazione delle Comunità, della Viceprovincia e delle sue Opere, alla luce delle Relazioni preparate nei Capitoli locali e dalla Congregazione Viceprovinciale.

## **Art. 33 – Gli Atti.**

### *1° Lingua degli Atti*

- a. La lingua degli Atti può essere la lingua correntemente parlata.
- b. Ma le copie degli Atti da inviare alla Curia Generale devono essere scritti in latino o nelle lingue più generali che sono: l'italiano, lo spagnolo, il francese o l'inglese. Se vengono mandati alla Curia Generale copie in lingua vernacolare è necessario aggiungere la traduzione in una delle suddette lingue, autenticata dalla rispettiva Curia Provinciale.

### *2° Firme e timbro*

- a. Gli Atti dovranno essere firmati dal Presidente e da tutti i Capitolari. E' necessario apporre le firme su ogni singola copia degli Atti (in concreto, al termine

della prima sezione degli Atti) e devono essere in originale. Se qualcuno rifiuta di approvare gli Atti con la propria firma o desidera approvarli soltanto “iuxta modum”, potrà indicare in esse per scritto i motivi per non firmarli o i “modi” con cui li approva.

- b. Gli Atti devono portare il timbro della Casa o della Demarcazione, rispettivamente.

### 3° Sezioni degli Atti

*Sezione I: Atti propriamente detti, ossia, descrizione di ciascuna sessione.*

La prima sezione comprende gli Atti propriamente detti, cioè, la descrizione diligente e sintetica di ciascuna sessione. Al termine di questa prima sezione tutti i Capitolari apporranno la propria firma.

*Sezione II: Documentazione*

- a. In tutti i Capitoli:
  - Decreto di apertura del Capitolo.
  - Catalogo dei Capitolari, specificando la voce che ciascuno ha.
  - Decreto di elezione del Segretario e del suo Aggiunto.
  - Documenti che accreditano rinunce, assenze o altre anomalie.
  - Attestato di Messe e suffragi.
- b. Nel Capitolo locale, soltanto:
  - Decreto di costituzione della Commissione di revisione dei libri.
  - Attestato di Costituzioni e Regole.
- c. Nel Capitolo Demarcazionale, soltanto:
  - Decreto della Congregazione Generale sui candidati al Provincialato o al Viceprovincialato di Provincia indipendente; o Decreto della Congregazione Provinciale sui candidati al Viceprovincialato di Viceprovincia dipendente.
  - Decreto di elezione del P. Provinciale o del P. Viceprovinciale.
  - Decreto di elezione di ciascun Assistente.

*Sezione III: Relazioni*

- a. Nel Capitolo Locale:
  - Relazione del Rettore presentata al Capitolo con le correzioni approvate dal Capitolo.
  - Relazione della Commissione di revisione dei libri.
- b. Nel Capitolo Demarcazionale:
  - Relazione della Congregazione Demarcazionale al Capitolo con le correzioni approvate dal Capitolo.
  - Relazione della Commissione di revisione degli Atti e dei libri.

*Sezione IV: Proposizioni*

#### 1. APPROVATE:

- a. Testo della proposizione e, se ci fosse, testo del parere.
- b. Risultato della votazione della proposizione o del parere (cioè, specificare chiaramente se si è votato sulla proposta stessa o sul parere).



## 2. NON APPROVATE:

- a. Testo della proposizione e, se esiste, testo del parere.
- b. Risultato della votazione della proposizione o del parere (cioè, specificare chiaramente se si è votato sulla proposizione stessa o sul parere).

### *Sezione V: Proposte*

- a. Testo delle proposte.
- b. Risultato delle priorità stabilite.

### *Sezione VI: Pianificazione, a grandi linee*

- a. Testo della pianificazione che è stato approvato.
- b. Risultato della votazione sulla pianificazione.

### *Sezione VII: Questioni dubbie e difficili (nel Capitolo Demarcazionale)*

- a. Testo approvato delle questioni dubbie e difficili.
- b. Risultato della votazione delle questioni dubbie e difficili.

## 4° Numero di copie

Il numero di copie degli Atti o della Relazione sulla situazione della Casa dipende dal tipo di Capitolo:

- due copie: Capitolo Locale di Casa Generalizia, Capitolo Provinciale, Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente e di Delegazione Generale.
- tre copie: Capitolo Locale di Casa in Provincia intesa in senso stretto o Viceprovincia indipendente, Capitolo Locale di Delegazione Generale, Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente e Capitolo Vicariale
- quattro copie: Capitolo Locale di Casa in Viceprovincia dipendente o in Vicariato Provinciale.

## 5° Spedizione di Atti

Gli Atti di ciascun Capitolo devono essere conservati nel rispettivo Archivio ed inoltre fatti giungere:

- Alla Viceprovincia, Vicariato Provinciale o Provincia, gli Atti dei corrispondenti Capitoli Locali. Le case che dipendono direttamente dal P. Generale invieranno gli Atti alla Curia Generale, e le Case di una Delegazione Generale alla corrispondente Curia della Delegazione Generale.
- Alla Provincia, gli Atti di Viceprovince dipendenti e Vicariati Provinciali corrispondenti.
- Alla Curia Generale gli Atti di tutti i Capitoli di Demarcazione e Locali.



## V. IL CAPITOLO LOCALE

### A. AVVERTENZE PRELIMINARI

#### **Art. 34 – Le parti del Capitolo.**

Il Capitolo Locale si riunisce per:

1° Studiare attentamente – tenendo conto sempre delle Programmazioni e Revisioni annuali – la situazione attuale della Comunità religiosa, della missione e Opere affidate e dell'insieme della Presenza Scolopica. Il Superiore locale prepara una sintesi del quadriennio e la presenta ai Capitolari.

2° Preparare le candidature:

- a. Preparare le candidature di Vocali e Aggiunti per il Capitolo Provinciale ed inviarle al Padre Provinciale; e, nelle Viceprovince indipendenti, preparare le candidature, rispettivamente, e mandarle al Padre Viceprovinciale.
- b. Nelle Viceprovince dipendenti, preparare le candidature di Vocali e Aggiunti per il Capitolo Viceprovinciale e mandarle al Padre Viceprovinciale.
- c. Nella Provincia, intesa in senso stretto, stabilire le candidature per l'incarico di Provinciale, e inviarle al Padre Provinciale.
- d. Nella Viceprovincia indipendente, stabilire le candidature per Viceprovinciale ed inviarle al Padre Generale.
- e. Nelle Viceprovince dipendenti, stabilire le candidature per il Provinciale e Viceprovinciale ed inviarle al Padre Provinciale, per procedere allo scrutinio corrispondente, di preferenza mediante una Commissione Scrutatrice diversa della Congregazione Provinciale.
- f. Nella Delegazione Generale stabilire le candidature per il Delegato Generale ed inviarle al Padre Generale.

3° Svolgere lavori di pianificazione ed esaminare le proposizioni, se ce ne sono.

#### **Art. 35 – Membri del Capitolo.**

1° Per quanto riguarda i membri del Capitolo Locale:

- a. Con voce senza voto: cfr. DC 7.

- b. Con voce attiva: cfr. DC 8.
- c. Con voce passiva: cfr. DC 9.
- d. Con ambedue le voci: cfr. DC 10.
- e. I laici con voce e voto: cfr. DC 11.

2° I religiosi di una Sede Filiale eserciteranno i loro diritti nel Capitolo Locale della Casa principale.

### **Art. 36 – La rinunzia.**

1° Per quanto riguarda la rinunzia di voce attiva o passiva: cfr. DC 30.

2° Se uno dei convocati al Capitolo Locale si rifiuta di assistere, non per questo invalida l'elezione e nemmeno annulla il Capitolo. Può essere, comunque, obbligato a partecipare se per la sua assenza non è possibile procedere all'elezione.

### **Art. 37 – Le proposizioni.**

1° Nel Capitolo Locale, tutti i religiosi con voce attiva possono presentare, per scritto, proposizioni al Capitolo Provinciale e Viceprovinciale. Queste proposizioni devono essere consegnate, il prima possibile, ai Capitolari della Comunità.

2° Queste proposizioni siano, pertanto, consegnate ai Capitolari nella prima sessione del Capitolo Locale o ancora prima.

3° Si tenga conto del fatto che l'esame e la votazione delle proposizioni sono da farsi non nella prima parte del Capitolo, ma nella terza parte, cioè in quella dedicata alla pianificazione.

### **Art. 38 – Le proposte.**

1° Oltre alle proposizioni, che contengono cose concrete da fare, tutti i religiosi con voce attiva possono presentare proposte o suggerimenti di cose che si potrebbero fare.

2° E' opportuno votare le proposte, per eliminare quelle cui manca il sostegno capitolare. Successivamente, le proposte approvate saranno elencate per ordine di priorità.

### **Art. 39 – Il cambiamento dello stato giuridico delle case.**

Nei tre mesi che precedono il Capitolo della Demarcazione non è permesso di alterare lo stato giuridico delle Case, se il cambiamento suppone un cambiamento di diritti, sia delle Case sia delle persone, rispetto ai Capitolari.

## **B. PRIMA PARTE DEL CAPITOLO: L'ESAME DELLA REALTA'**

### **Art. 40 – La relazione del Rettore.**

1° La Relazione del Rettore, di cui si parla nel DC 15.1° a) e DC 32.1°-2°, deve essere consegnata per tempo ai Capitolari. Per elaborarla si tenga conto di quanto detto nel DC 32.2°.

2° Il Rettore legga la Relazione ai Capitolari o, per lo meno, presenti loro i punti più salienti. Terminata la lettura/presentazione, i Capitolari possono chiedere chiarimenti e spiegazioni sui temi della Relazione.

3° In seguito, i Capitolari, riuniti in sessione plenaria, studino attentamente la situazione attuale della casa e delle Opere – alla luce della Relazione del Rettore – in modo da poter presentare lo studio, sotto forma di rapporto, al Capitolo della Demarcazione. Si tenga conto di quanto detto nel DC 32, allo scopo di occuparsi delle diverse situazioni vissute nell'Ordine.

- a. *Prima fase: dialogo.* Il dialogo deve svolgersi seguendo i temi punto per punto, con ordine, senza mescolarli, con maturità, serietà e ponderazione. I Verbali dovranno raccogliere i contributi fondamentali dei membri del Capitolo.
- b. *Fase seconda: discernimento.* I capitolari cerchino di elaborare un documento semplice, frutto delle riflessioni emerse nel Capitolo, e che raccolga gli aspetti essenziali da considerare per migliorare la realtà della Comunità ed – eventualmente – della Presenza Scolopica cui appartengono. Se il Capitolo lo ritiene necessario sarà possibile votare globalmente questo documento.

#### **Art. 41 – La revisione dei libri e dello stato economico della Casa.**

1° Già nella prima sessione il Rettore presenterà ai Capitolari lo stato economico della Casa, preparato con diligenza, l'inventario dei beni, i libri dell'amministrazione economica, delle Messe, di Segreteria e della Cronaca (o di Comunità); in modo che il Capitolo li esamini tutti, oltre che la Cassa.

2° Lo stato economico della Casa, che successivamente deve allegarsi agli Atti, comprenderà le seguenti sezioni:

- a. Trascrizione della situazione finale di ciascun anno a partire dall'ultimo Capitolo Locale.
- b. Sintesi della situazione economica dell'anno in corso.
- c. Revisione della nostra vita di povertà.

3° Se i Capitolari sono più di sei, deve costituirsi la Commissione di revisione dei libri, integrata dal Segretario del Capitolo o, se costui è l'Economo, dall'Aggiunto del Segretario, e due Capitolari. Il Capitolo stesso deve eleggere questi ultimi due per maggioranza relativa; in questa elezione l'Economo perde la voce passiva.

4° Questa Commissione ha il seguente compito:

- a. Esaminare i libri di cui sopra e l'inventario dei beni, oltre allo stato economico della casa;
- b. verificare la Cassa;
- c. redigere e firmare una relazione in cui rende conto della revisione che è stata portata a termine con diligenza; e detta relazione sarà poi letta dal Segretario del Capitolo davanti a tutti i Capitolari e si allegherà agli Atti.

5° Nei Capitoli in cui i Capitolari non superano il numero di sei, tutto quanto precede è portato a termine da tutti i Capitolari, riuniti in sessione plenaria. Successivamente il Segretario o un altro Capitolare scelto dagli altri Capitolari, prepara un rapporto scritto sul risultato dell'esame e della verifica di cassa, che sarà poi letto davanti ai Capitolari e si aggiungerà agli Atti.

6° I libri di amministrazione, di cui si parla in diversi punti delle Costituzioni e Regole, possono essere sostituiti da fogli preparati con il computer.

7° Dopo la preparazione si procede allo studio della Relazione della Commissione di revisione dei libri. Il Segretario del Capitolo leggerà dinanzi ai Capitolari la relazione scritta della Commissione sul risultato della sua revisione dell'inventario dei beni, i libri ufficiali, lo stato economico della Casa e la verifica della Cassa. I Capitolari possono fare domande su detta relazione.

8° Dopo la lettura, i chiarimenti, le domande, il dibattito e le correzioni, se necessario, tutti i Capitolari, Rettore incluso, sottoscrivono gli Atti del Capitolo.

9° Se qualcuno rifiuta di apporre la sua firma su detta relazione, indicherà per scritto i suoi motivi alla Commissione Economica del Capitolo Demarcazionale.

10° La relazione della Commissione e la descrizione dello stato economico della Casa devono allegarsi agli Atti del Capitolo.

## C. SECONDA PARTE DEL CAPITOLO: LE ELEZIONI E LE CANDIDATURE

### **Art. 42 – Il numero di Vocali e Aggiunti.**

1° Nei Capitoli Provinciali e Viceprovinciali, il numero di Vocali o Capitolari per elezione deve essere pari al numero dei Capitolari per diritto.

2° Il numero di Aggiunti dichiarati eletti sarà uguale alla quinta parte del numero totale di Capitolari.

### **Art. 43 – L'elezione dei Vocali al Capitolo Demarcazionale.**

1° Il P. Provinciale o il Viceprovinciale comunicherà in tempo utile a tutta la Provincia o, rispettivamente, alla Viceprovincia quanti Vocali e quanti Aggiunti si devono eleggere, secondo il numero dei Capitolari per diritto.

2° Contemporaneamente si consegnerà a ciascun religioso di voce attiva l'elenco di tutti i confratelli, che hanno voce passiva per essere eletti Vocali; si consegnerà pure l'elenco di coloro che hanno voce passiva per l'ufficio di Provinciale e di Viceprovinciale, insieme alla rispettive schede. Nel primo elenco vengono inclusi i religiosi di Provincia o Viceprovincia indipendente se ascritti a Case Generalizie. Nel secondo elenco tutti i religiosi di Provincia o Viceprovincia indipendente ascritti a Case Generalizie o alla Delegazione Generale (R 223.3°). Questi religiosi riceveranno questi elenchi prima dei Capitoli Locali della Provincia o Viceprovincia rispettiva indipendente. In seguito faranno le candidature e le consegneranno, nella forma che considereranno opportuna, al loro Padre Provinciale o al loro Padre Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente, rispettivamente.

3° Nel compilare la scheda per i Vocali, ognuno indicherà tanti nomi quanti corrispondono ai due terzi del totale dei Vocali da eleggere. Se tale numero non fosse esattamente divisibile in tre parti, ogni Capitolare, nel compilare la scheda, prenderà il numero intero più vicino, che è matematicamente divisibile per tre. Il Superiore Maggiore preciserà questo numero in modo che non sorgano dubbi.

4° Nelle proposte di candidati a Provinciale e Viceprovinciale, ciascun elettore proporrà in ordine di preferenza tre nomi, se si tratta di Province formate, o due nomi, se si tratta di Province non formate e di Viceprovince.

5° Durante la celebrazione del Capitolo si terrà una sessione speciale, nella quale ogni religioso con voce attiva deporrà nell'urna, davanti a tutti, le schede, senza firma e in busta chiusa. Il Presidente con gli scrutatori farà il conteggio delle buste, apporrà esternamente a ciascuna di esse il timbro della Comunità e poi le chiuderà in una busta grande, chiusa, che manderà al Provinciale o al Viceprovinciale, nella maniera più sicura. Se uno dei capitolari è malato, a casa o in un ospedale vicino, il P. Rettore e un testimone raccoglieranno il suo voto e lo metteranno nella busta comune. In altri casi, il Superiore Maggiore organizzerà i mezzi affinché il religioso possa inviare il suo voto direttamente alla Commissione di Scrutinio.

6° Ricevute tutte le buste, la Congregazione Demarcazionale procede a farne lo scrutinio direttamente o affiderà questo compito ad una commissione nominata a tale scopo. Prima, però, gli scrutatori si impegneranno in coscienza a mantenere il segreto e ad adempiere dovutamente il loro compito.

7° Terminato lo scrutinio, vengono dichiarati e proclamati Vocali e Aggiunti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il numero degli Aggiunti da dichiararsi eletti deve corrispondere alla quinta parte del numero totale di Capitolari.

8° Se diversi religiosi avessero riportato un numero uguale di voti, si devono preferire, per l'elenco dei Vocali e degli Aggiunti, i più anziani per professione semplice e, in caso di professioni fatte nello stesso giorno, i più anziani per età, fino a raggiungere il numero richiesto.

#### **Art. 44 – I casi particolari.**

Per i casi speciali si proceda come nei n. 230, 231, 232 delle Regole (cfr. DC 10).

#### **Art. 45 – La pubblicazione della lista di Vocali e Aggiunti.**

Si comunicherà tempestivamente a tutti i religiosi l'elenco dei Vocali e degli Aggiunti, con il numero di voti che ciascuno ha ottenuto (R 377).

#### **Art. 46 – Le proposte di candidati per il Provincialato o Viceprovincialato.**

1° Il P. Provinciale o il Viceprovinciale consegnerà in tempo utile a tutti i religiosi con voce attiva l'elenco di coloro che godono di voce passiva per Provinciale o Viceprovinciale, insieme alle schede corrispondenti.

2° Nell'elenco di Provinciale o di Viceprovinciale indipendente bisogna includere, rispettivamente, anche i religiosi della Provincia o della Viceprovincia indipendente che sono iscritti ad una Delegazione Generale o ascritti a Case Generalizie. Questi religiosi riceveranno questi elenchi precisamente prima dei Capitoli Locali della Provincia o Viceprovincia rispettiva, indipendente; successivamente faranno le candidature e le consegneranno, rispettivamente e nella forma che considereranno opportuna, al loro Padre Provinciale o al loro Padre Viceprovinciale.

3° Nel trasmettere, a norma del n. 370.2° d) e f) delle Regole al Superiore Maggiore – cioè al P. Generale e al P. Provinciale – le candidature al Provincialato e al Viceprovincialato, si procederà come è prescritto per i Vocali eletti. Ciascun elettore proporrà in ordine di preferenza un massimo di tre nomi, se si tratta di Province formate, o due, se si tratta di Province non formate e di Viceprovince.

4° Ricevute tutte le buste e fatto lo scrutinio (n. 374.4°), il P. Provinciale o il Presidente della Commissione mandi al più presto al P. Generale l'elenco di coloro che hanno rice-

vuto più voti, per l'ufficio di Provinciale o Viceprovinciale, aggiungendo ai singoli nomi il numero dei voti e dei punti ottenuti da ciascuno. Soltanto previa autorizzazione del P. Generale, il P. Provinciale può rendere nota questa lista ai religiosi della Demarcazione.

5° Per calcolare il numero dei punti si tenga presente che i voti del primo posto valgono due punti (per esempio,  $50 \times 2 = 100$ ), quelli del secondo posto valgono un punto ( $20 \times 1 = 20$ ), quelli del terzo posto valgono soltanto mezzo punto ( $20 \times 0,5 = 10$ ).

6° Se qualche religioso per sbaglio scrivesse nella scheda più nomi di quelli prescritti, tanto se si tratta di elezioni a Vocale quanto di candidature a Provinciale o a Viceprovinciale, si devono considerare non valide le elezioni e le candidature che oltrepassino il numero fissato dal diritto. Sono valide le schede che propongono meno nomi di quelli prescritti.

## D. TERZA PARTE DEL CAPITOLO: LA PIANIFICAZIONE

### **Art. 47 – La pianificazione, nelle sue linee generali.**

1° La terza fase del Capitolo consiste nella pianificazione del futuro prossimo. Si farà a partire da due prospettive diverse: la pianificazione della propria presenza scolopica e i contributi per la pianificazione che il Capitolo Demarcazionale deve fare.

In ambedue i casi, si consiglia di tener conto delle priorità dell'Ordine e della propria Demarcazione che hanno orientato il quadriennio.

- a. Nel caso della presenza scolopica locale, i capitolari cercheranno di segnalare quelle priorità che sono più necessarie per lo sviluppo della vita e della missione scolopica della propria realtà locale.
- b. I Capitolari potranno anche offrire gli orientamenti considerati da loro necessari per il futuro della propria Demarcazione.

2° Se qualche Capitolare desidera presentare una o più proposte concrete per la presenza scolopica locale o per la Demarcazione, la o le proposte saranno discusse nel Capitolo Locale. I Capitolari, riuniti in sessione plenaria (o sessioni) procederanno nel modo seguente: per ciascuna proposizione si procederà come di seguito: 1° presentazione della proposizione da parte del religioso che la propone; 2° dibattito dei Capitolari; 3° votazione canonica, a norma del numero 368 delle Regole e del can. 119.2° (DC 28), o della proposizione o del parere, nel caso in cui sia sorto un parere, specificando attentamente se si sottopone a voto il testo della proposizione o quello del parere. Il parere può fare in modo che la proposizione diventi proposta.

3° Tutto ciò che viene approvato o respinto in queste sessioni plenarie deve essere messo agli Atti. E' necessario, inoltre, mettere agli Atti un doppio elenco: l'elenco delle proposizioni approvate e quello delle non approvate, secondo quanto indicato nel DC 33.3°, sezione IV.

4° Se ci fossero proposte per il futuro della casa o della Demarcazione, si studieranno nel modo seguente, tenendo conto che sono semplici suggerimenti e che non devono essere votate. I Capitolari, riuniti in sessione plenaria (o sessioni) procederanno nel modo seguente: per ciascuna proposta si procederà come di seguito: 1° presentazione della proposta da parte del religioso che la propone; 2° dibattito dei Capitolari; 3° indicazione di un ordine di priorità, se fosse necessario. Le proposte saranno messe agli Atti e quelle che si riferiscono al futuro della Demarcazione saranno presentate al Capitolo Demarcazionale.



5° E' molto importante che la Pianificazione della Vita e della Missione della Presenza Scolopica segua uno schema completo e chiaro, ispirato sempre alle priorità dell'Ordine. Dovrà tener presente almeno dei punti seguenti:

- a. Cultura Vocazionale e Formativa.
- b. Vita fraterna in comunità.
- c. Partecipazione dei laici.
- d. Ministero scolastico.
- e. Sostenibilità.
- f. Crescita in mentalità di Demarcazione e di Ordine.

6° L'obiettivo, quindi, è tendere verso una pianificazione che prenda in considerazione le scelte prioritarie dell'Ordine e le dinamiche proprie della globalità della presenza scolopica. Da questa seria riflessione della Comunità si traggano conseguenze di preferenza pratiche che possano produrre un vero e proprio impatto nella vita della Casa.

7° Una volta terminata la pianificazione, si voti a norma del numero 368 delle Regole e del can. 119.2° (DC 31). Negli Atti del Capitolo dovrà essere presente il risultato di questa votazione. E agli Atti si allegherà il testo della pianificazione che è stato approvato.

## E. CHIUSURA DEL CAPITOLO

### **Art. 48 – La firma degli Atti e degli Attestati.**

1° La firma da parte dei Capitolari degli Atti e degli Attestati costituisce l'atto finale di ogni Capitolo Locale.

2° Gli Atti devono essere firmati dal Presidente e da tutti i Capitolari. Fatte salve le disposizioni di cui al DC 33.2° a), le firme devono apporsi tutte su tutte le copie degli Atti e devono essere originali. Infine, gli Atti devono essere muniti del timbro della Casa.

3° Salvo il P. Rettore, tutti e ciascun Capitolare firmeranno gli Attestati: l'Attestato di Costituzione e l'Attestato di Messe e suffragi. Si può avvisare che con la firma finale degli Atti si firmano anche tutti gli altri documenti capitolari. Se qualcuno non accettasse di apporre la propria firma, indicherà per scritto i motivi alla Commissione Economica del Capitolo Demarcazionale.

### **Art. 49 – Gli Atti del Capitolo o le Relazioni sulla situazione della Casa.**

1° Gli Atti (del Capitolo Locale che si celebra nella Provincia) si produrranno in tre copie: per gli archivi generale, provinciale e locale. Terminato il Capitolo Locale, si inviano le copie rispettivamente al P. Generale e al P. Provinciale; la copia dell'archivio locale la porterà il Rettore al Capitolo Provinciale.

2° Le case dove non si celebra Capitolo alcuno redigeranno Relazioni sulla situazione della Casa pari al numero di copie degli Atti Capitolari che le altre Case della loro Demarcazione compileranno. E le invieranno agli stessi archivi di queste.

3° Gli Atti dei Capitoli Locali e le Relazioni sulla situazione delle Case menzionate nel DC 49.2° saranno rivisti dalla Commissione Economica del Capitolo Provinciale.

4° Per il resto, si proceda secondo DC 33.

5° Riguardo gli Atti dei Capitoli Locali che non si celebrano in una Provincia, si proceda secondo DC 50-54.

## F. AVVERTENZE SUL CAPITULO LOCALE CHE NON SI CELEBRA NELLA PROVINCIA (IN SENSO STRETTO)

### **Art. 50 – Il Capitolo Locale in una Viceprovincia dipendente.**

1° L'intimazione è fatta dal P. Provinciale, su mandato del P. Generale.

2° Se la norma del numero 393 delle Regole sulla Congregazione Viceprovinciale così stabilisce, sono membri del Capitolo Viceprovinciale tutti i religiosi della Viceprovincia, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni richieste per essere Vocali, e cioè: saranno membri del Capitolo Viceprovinciale tutti i religiosi della Viceprovincia professi di voti solenni. In questo caso non si farà nessuna proposta di candidati di Vocali e Aggiunti per il Capitolo Viceprovinciale.

3° Altrimenti, l'elezione dei Vocali e Aggiunti al Capitolo Viceprovinciale si farà del seguente modo:

- a. I religiosi con voce attiva nella Viceprovincia riceveranno dal P. Viceprovinciale l'elenco di coloro che nella Viceprovincia hanno voce passiva a Vocali e il numero di Vocali e Aggiunti da eleggere. Le buste con le candidature a Vocali e Aggiunti si invieranno al Viceprovinciale.
- b. La Congregazione Viceprovinciale procede a farne lo scrutinio direttamente o affiderà questo compito ad una commissione nominata a tale scopo. Il P. Viceprovinciale promulgherà l'elenco di Vocali e Aggiunti e lo manderà al P. Provinciale.

4° Se è necessario sostituire un Vocale del Capitolo Viceprovinciale, che lo è di diritto, e che è membro della Congregazione Viceprovinciale, il nuovo Vocale è designato dalla Congregazione Generale; negli altri casi dalla Congregazione Viceprovinciale.

5° Per quanto riguarda le proposte di candidati a Provinciale si procederà nel seguente modo:

- a. Per mezzo del P. Viceprovinciale, il P. Provinciale invierà l'elenco di tutti coloro che godono di voce passiva a Provinciale.
- b. Dall'elenco ricevuto, ciascun elettore proporrà per ordine di preferenza tre nomi, nel caso di Provincia formata, o due, quando si tratta di Provincia non formata. Il Presidente del Capitolo locale invierà al P. Provinciale – tramite il P. Viceprovinciale – la busta con queste proposte di candidati.

6° Per quanto riguarda le proposte di candidati a Viceprovinciale si procederà nel modo seguente: dall'elenco ricevuto, ciascun elettore proporrà per ordine di preferenza due nomi. Il Presidente del Capitolo Locale invierà al P. Provinciale – tramite il P. Viceprovinciale – la rispettiva busta.

7° Riguardo agli Atti dei Capitoli Locali o le Relazioni sulla situazione della Casa si procederà nel seguente modo:

- a. Gli Atti si produrranno in quattro copie: per gli archivi generale, provinciale, viceprovinciale e locale. Terminato il Capitolo Locale, si inviano le copie rispettivamente al P. Generale, al P. Provinciale e al P. Viceprovinciale; la copia dell'archivio locale la porterà il Rettore al Capitolo Viceprovinciale.
- b. Le case dove non si celebra Capitolo alcuno redigeranno Relazioni sulla situazione della Casa pari al numero di copie degli Atti Capitolari che le altre Case della loro Demarcazione compileranno. E le invieranno agli stessi archivi di queste.
- c. Gli Atti dei Capitoli Locali e le Relazioni sulla situazione delle Case menzionate nel DC 50.7° b), saranno rivisti dalla Commissione Economica del Capitolo Viceprovinciale.
- d. Per il resto, si proceda secondo DC 33.

8° Per il resto riguardante il Capitolo Locale, si procederà in tutto come per i Capitoli Locali di Provincia, con le dovute eccezioni.

### **Art. 51 – Il Capitolo Locale nel Vicariato Provinciale.**

1° L'intimazione è fatta dal P. Provinciale, su mandato del P. Generale.

2° Riguardo al Capitolo Locale amministrativo elettivo:

- a. Se così stabilito dagli Statuti del Vicariato, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni richieste per essere Vocali, saranno membri del Capitolo Vicariale tutti i religiosi del Vicariato professi di voti solenni. In questo caso non si farà nessuna proposta di candidati di Vocali e Aggiunti per il Capitolo Vicariale.
- b. Altrimenti, si procederà secondo le norme delle Costituzioni e Regole e del Direttorio dei Capitoli.

3° Se è necessario sostituire un Vocale, che lo è di diritto, del Capitolo Vicariale ed è membro della Congregazione Vicariale, il nuovo Vocale è designato dalla Congregazione Generale; negli altri casi, dalla Congregazione Provinciale.

4° Per quanto riguarda le proposte di candidati a Provinciale si procederà del seguente modo:

- a. Tramite il P. Superiore Vicariale, il P. Provinciale invierà l'elenco di tutti coloro che godono di voce passiva a Provinciale.
- b. Dall'elenco ricevuto, ciascun elettore (in Capitolo o no, secondo i casi) proporrà per ordine di preferenza tre nomi, nel caso di Provincia formata, o ciascun elettore, secondo i casi, invierà al P. Provinciale la busta con queste proposte di candidati.

5° Per quanto riguarda gli Atti dei Capitoli Locali o le Relazioni sulla situazione della Casa si procederà nel seguente modo:

- a. Gli Atti si produrranno in quattro copie: per gli archivi generale, provinciale, vicariale e locale. Terminato il Capitolo Locale, si inviano le copie rispettivamente al P. Generale, al P. Provinciale e al P. Superiore Vicariale; la copia dell'archivio vicariale la porterà il Rettore al Capitolo Vicariale.
- b. Le case dove non si celebra Capitolo alcuno redigeranno Relazioni sulla situazione della Casa pari al numero di copie degli Atti Capitolari che le altre Case della loro Demarcazione compileranno. E le invieranno agli stessi archivi di queste.

- c. Gli Atti dei Capitoli Locali e le Relazioni sulla situazione delle Case menzionate nel DC 51.5° b) saranno rivisti dalla Commissione Economica del Capitolo Vicariale.
- d. Per il resto, si proceda secondo DC 33.

6° Per il resto riguardante il Capitolo Locale, si procederà in tutto come per i Capitoli Locali di Provincia, con le dovute eccezioni.

### **Art. 52 – Il Capitolo Locale in una Viceprovincia indipendente.**

1° L'intimazione è fatta dal P. Viceprovinciale, su mandato del P. Generale.

2° Le candidature di Vocali e Aggiunti per il Capitolo Viceprovinciale, quando è necessario procedere ad esse, e cioè quando non tutti i religiosi partecipano al Capitolo Viceprovinciale, saranno inviate al P. Viceprovinciale.

3° Nelle proposte di candidati a Viceprovinciale, ciascun religioso proporrà solo due nomi. E queste proposte di candidati saranno inviate al P. Generale.

4° Se è necessario sostituire un Vocale, che lo è di diritto, del Capitolo Viceprovinciale ed è membro della Congregazione Viceprovinciale, il nuovo Vocale sarà designato dalla Congregazione Generale; negli altri casi dalla Congregazione Viceprovinciale.

5° Riguardo agli Atti dei Capitoli Locali o le Relazioni sulla situazione della Casa si procederà nel seguente modo:

- a. Gli Atti si produrranno in tre copie: per gli archivi generale, viceprovinciale e locale. Terminato il Capitolo Locale, si inviano le copie rispettivamente al P. Generale e al P. Viceprovinciale; la copia dell'archivio locale la porterà il Rettore al Capitolo Viceprovinciale.
- b. Le Case dove non si celebra Capitolo alcuno redigeranno Relazioni sulla situazione della Casa pari al numero di copie degli Atti Capitolari che le altre Case della loro Demarcazione compileranno. E le invieranno agli stessi archivi di queste.
- c. Gli Atti dei Capitoli Locali e le Relazioni sulla situazione delle Case menzionate nel DC 52.5° b) saranno rivisti dalla Commissione Economica del Capitolo Viceprovinciale.
- d. Per il resto, si proceda secondo DC 33.

6° Per il resto riguardante il Capitolo Locale, si procederà in tutto come per i Capitoli Locali di Provincia, con le dovute eccezioni.

### **Art. 53 – Il Capitolo Locale in una Delegazione Generale.**

1° Alle Case Generalizie appartenenti ad una Delegazione Generale sarà applicato il proprio Statuto.

2° I religiosi iscritti in una Delegazione Generale (che ha il titolo di Demarcazione) non possono essere eletti Vocali al Capitolo Provinciale della Demarcazione dove sono incardinati, e non hanno voce attiva per partecipare all'elezione di detti vocali.

3° I religiosi iscritti in una Delegazione Generale hanno voce passiva a Provinciale o Viceprovinciale nella Demarcazione dove sono incardinati (R 223.3°).

4° Riguardo agli Atti dei Capitoli Locali o le Relazioni sulla situazione della Casa si procederà nel seguente modo:

- a. Gli Atti si produrranno in tre copie: per gli archivi generale, della Delegazione Generale e locale. Terminato il Capitolo Locale, si inviano le copie rispettivamente al P. Generale e al P. Delegato Generale; la copia dell'archivio locale la porterà il Rettore al Capitolo della Delegazione.
- b. Le case dove non si celebra Capitolo alcuno redigeranno Relazioni sulla situazione della Casa pari al numero di copie degli Atti Capitolari che le altre Case della loro Demarcazione compileranno. E le invieranno agli stessi archivi di queste.
- c. Gli Atti dei Capitoli Locali e le Relazioni sulla situazione delle Case menzionate nel DC 55.4° b) saranno rivisti dalla Commissione Economica del Capitolo della Delegazione.
- d. Per il resto, si proceda secondo DC 33.

5° Per il resto riguardante il Capitolo Locale, si procederà in tutto come per i Capitoli Locali di Provincia, con le dovute eccezioni.

#### **Art. 54 – Il Capitolo Locale nelle Case Generalizie.**

1° L' intimazione sarà fatta dal P. Generale.

2° In queste Case si celebreranno Capitoli Locali solo amministrativi, cioè senza la parte elettiva.

3° Per quanto riguarda voce e voto del P. Generale e degli Assistenti, del Procuratore, dell'Economo e del Segretario Generali si tenga presente quanto prescritto dal nostro diritto.

4° Per quanto attiene all'elenco dei religiosi che hanno voce passiva per Vocale del Capitolo Demarcazionale, elenco che il P. Provinciale o il P. Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente deve consegnare a ciascun religioso con voce attiva:

- a. In questo elenco si includeranno anche i religiosi ascritti a queste Case Generalizie, tranne quanto previsto nel DC 9.4°.
- b. Come pure i religiosi ascritti a queste Case Generalizie riceveranno questo elenco, precisamente prima dei Capitoli Locali della rispettiva Provincia o Viceprovincia indipendente.
- c. Dall'elenco ricevuto, i religiosi ascritti a queste Case Generalizie faranno le loro candidature per Vocali e Aggiunti al Capitolo di Provincia o di Viceprovincia indipendente e le consegneranno al loro P. Provinciale o al loro P. Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente, nel modo per loro più conveniente.

5° Per quanto attiene all'elenco dei religiosi che hanno voce passiva per Provinciale o Viceprovinciale, sia di Viceprovincia indipendente come dipendente, elenco che il P. Provinciale o il P. Viceprovinciale deve consegnare a ciascun religioso con voce attiva:

- a. Anche i religiosi ascritti a queste Case Generalizie saranno inclusi nell'elenco.
- b. I religiosi ascritti a queste Case Generalizie riceveranno quest'elenco, proprio prima dei Capitoli Locali della rispettiva Provincia o Viceprovincia indipendente.
- c. Dall'elenco ricevuto, i religiosi di queste Case faranno le loro candidature e le spediranno, nel modo che riterranno opportuno, al loro P. Provinciale o al loro P. Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente.

6° Per quanto riguarda gli Atti dei Capitoli Locali si procederà nel modo seguente:

- a. Gli Atti si produrranno in due copie: per gli archivi generale e locale. Terminato il Capitolo Locale, le due copie si inviano immediatamente al P. Generale, in modo che la Congregazione Generale le esamini, le approvi e le firmi.
- b. Per il resto: cfr. DC 33.

7° Per il resto riguardante il Capitolo Locale, si procederà in tutto come per i Capitoli Locali di Provincia, con le dovute eccezioni.

8° I Rettori, i Maestri dei Novizi e i Maestri degli Studenti di queste Case non sono Capitolari, di diritto, del Capitolo Demarcazionale della loro Provincia o, rispettivamente, della loro Viceprovincia indipendente, dove sono incardinati. Possono essere eletti Vocali per detti Capitoli (R 379.4°).

## VI. IL CAPITOLO PROVINCIALE

### A. AVVERTENZE PRELIMINARI

#### **Art. 55 – Il tempo di celebrazione del Capitolo.**

1° Il Capitolo Provinciale, da celebrarsi ogni quattro anni, può iniziare solo un mese dopo la celebrazione dei Capitoli Locali, fatto salvo quanto prescritto nel DC 13.

2° Prima di fissare le date in cui deve celebrarsi il Capitolo Provinciale il Padre Generale deve consultare la rispettiva Congregazione Provinciale.

#### **Art. 56 – Le parti del Capitolo.**

Il Capitolo Provinciale si riunisce per:

1° Esaminare la realtà, cioè, lo stato delle Comunità, dei Vicariati Provinciali, delle Vice-province, e della Provincia e delle Opere di essa, basandosi sulle Relazioni preparate nei Capitoli Locali, Vicariali e Viceprovinciali, e su quella della Congregazione Provinciale.

2° Procedere alle elezioni, cioè:

- a. per formare la nuova Congregazione Provinciale;
- b. per eleggere il Vocale o i Vocali con i rispettivi Aggiunti, che dovranno prendere parte al Capitolo Generale.

3° Elaborare le linee di futuro: studiare e includere le proposte relative a quelle presentate dai Capitoli Locali, Vicariali e Viceprovinciali, dalla Congregazione Provinciale e dai Capitolari; esaminare e risolvere le questioni dubbie e difficili.

#### **Art. 57 – I membri o la costituzione del Capitolo.**

1° Sono membri del Capitolo Provinciale:

- a. il P. Provinciale e i suoi Assistenti;
- b. coloro che, almeno per un triennio hanno ricoperto le cariche di Generale, Assistente Generale o Procuratore Generale, nella Provincia dove dimorano; nella propria Provincia l'ex-Provinciale che ha svolto la carica durante un quadriennio, ma solo nel Capitolo che segue immediatamente allo scadere della sua carica;

- c. i Viceprovinciali;
- d. l'Economo Provinciale e il Segretario Provinciale, se hanno però le altre condizioni richieste per essere Vocali;
- e. i Superiori Vicariali;
- f. i Rettori di tutte le Comunità della Provincia, considerata in senso ristretto;
- g. i Maestri propriamente detti, di Novizi e di Studenti, delle Case della Provincia;
- h. i Vocali della Provincia, delle Viceprovince e dei Vicariati Provinciali;
- i. possono partecipare i religiosi indicati nel numero 340.3° delle Regole.

2° Spetta alla Congregazione Provinciale organizzare la presenza nel Capitolo della Demarcazione delle persone laiche particolarmente significative nella Vita e nella Missione della Provincia, e specialmente dei membri del Consiglio Provinciale della Fraternità delle Scuole Pie o quella degli scolopi laici che vivono l'integrazione carismatica e giuridica nel nostro Ordine. La Congregazione Generale farà in modo che il numero dei laici membri del Capitolo non superi quello dei religiosi capitolari.

3° Contando sull'approvazione della Congregazione Generale, alle Province, per mezzo della loro Congregazione Provinciale, viene concessa la facoltà di determinare in modo diverso la composizione o costituzione del Capitolo Provinciale seguente, salvo quanto prescritto nelle Costituzioni e quanto stabilito nel n. 382.1° a), b), c), d), e) delle Regole.

#### **Art. 58 – La rinunzia.**

In merito alla rinunzia si osservi quanto disposto nelle R 366 e nel DC 30.

#### **Art. 59 – La sostituzione dei Capitolari.**

In merito alla sostituzione dei Capitolari: cfr. R 376 (DC 31.1°).

#### **Art. 60 – Il Procuratore.**

Non è consentito dare il voto per lettera o mediante un procuratore.

#### **Art. 61 – La revisione dell'amministrazione.**

1° Nei Capitoli Demarcazionali si esaminerà il periodo economico tra Capitoli, secondo quanto indicato nei numeri 104, 106 e 107 del Direttorio di Economia dell'Ordine.

2° Uno dei compiti dei Segretariati di Economia sarà quello di fare la verifica – per se stessi o con l'aiuto di altre persone, prima della celebrazione dei Capitoli – dei dati dell'amministrazione e di elaborare una relazione che sarà sottoposta al parere della Commissione Economica del Capitolo.

#### **Art. 62 – Le proposizioni.**

1° Il Capitolo Provinciale dovrà studiare le proposizioni presentate dai Capitoli Locali, Vicariali e Viceprovinciali, dalla Congregazione Provinciale e dai Capitolari.

2° Prima del Capitolo Provinciale tutte queste proposizioni devono essere presentate e consegnate a ciascun Capitolare.



3° La Congregazione Provinciale che può essere in grado di conoscere meglio le necessità di tutta la Provincia, dopo aver esaminato le proposizioni dei Capitoli celebrati nella Provincia, considerata in senso ristretto, nelle Viceprovince dipendenti e nei Vicariati Provinciali, e dopo aver proceduto a uno studio in profondità delle circostanze, può formulare le sue proposizioni e consegnarle a ciascun Capitolare prima del Capitolo Provinciale, insieme alle proposizioni presentate dai Capitoli Locali della Provincia, considerata in senso ristretto, Vicariali e Viceprovinciali.

4° Ricevuto l'elenco di proposizioni, ciascun Capitolare può, se lo desidera, al fine di promuovere il maggior bene della Provincia o dell'Ordine ed entro le date stabilite dal P. Provinciale, presentare proposizioni per scritto, esplicitandone i motivi della necessità od opportunità. E il P. Provinciale consegnerà queste proposizioni a ciascun Capitolare, anche prima del Capitolo Provinciale.

## B. PRIMA PARTE DEL CAPITOLO: L'ESAME DELLA REALTÀ

### **Art. 63 – Le relazioni della Congregazione Provinciale, dell'Economo Provinciale e delle Demarcazioni dipendenti.**

1° L'esame della realtà deve essere, fondamentalmente, un'analisi interna ed esterna della situazione. Questa analisi è importante perché da essa emerge la pianificazione, approfittando degli elementi positivi, correggendo ciò che è negativo e dando risposta alle sfide della società odierna che l'analisi ha messo in luce.

2° A norma del numero 381.1° delle Regole (DC 56), la Congregazione Provinciale preparerà il suo rapporto al Capitolo Provinciale. L'Economo Provinciale informerà in modo dettagliato sulla sua gestione e sullo stato economico della Provincia al Capitolo Provinciale. Sarebbe auspicabile che i Capitolari avessero in mano le due relazioni fin dall'inizio del Capitolo ed anche prima, se fosse possibile, in modo da poterle leggere.

3° Costituito il Capitolo ed eletti il Segretario e l'Aggiunto, la Congregazione Provinciale e l'Economo Provinciale presenteranno le loro relazioni al Capitolo.

4° Il Capitolo prenderà visione, per ordine, anche delle relazioni presentate nei Capitoli Locali della Provincia, in senso stretto, Vicariali e Viceprovinciali.

5° Non esiste ostacolo alcuno al fatto che i Capitolari possano chiedere e ricevere chiarimenti su tutte le relazioni di cui sopra, ma possono farlo senza emettere giudizi o critiche di nessun tipo.

### **Art. 64 – Le Commissioni Capitolari.**

1° Dopo la lettura di tutte le Relazioni e prima che il Capitolo Provinciale inizi l'esame della situazione attuale, il P. Provinciale con i suoi Assistenti, con l'approvazione del Presidente, a norma del numero 353 delle Regole (DC 19) nominerà le Commissioni Capitolari per procedere ad un attento studio della Demarcazione.

2° Le Commissioni Capitolari devono rispettare le seguenti norme:

- a. Tutti i Capitolari saranno membri di qualche Commissione.
- b. I membri della Congregazione Provinciale e, se fosse necessario, anche altri Capitolari saranno di preferenza i Presidenti delle Commissioni. Ogni Commissione avrà un Capitolare che funge da segretario.

- c. A ciascuna Commissione saranno segnalati i temi da trattare.
- d. Con l'approvazione del Presidente, è possibile il passaggio di temi da una Commissione molto impegnata ad un'altra che lo è meno.

### 3° Metodo di lavoro nelle Commissioni:

- a. Ciascun membro della Commissione riceverà i temi che sono di sua competenza, secondo decisione presa dalla Congregazione Provinciale.
- b. Nel seno di ciascuna Commissione, si procederà in primo luogo ad un dialogo sul tema, il dialogo dovrà condurre ad un parere, cui seguirà l'approvazione o il rifiuto, rimanendo esclusa l'acclamazione (che è diversa dalla votazione per alzata di mano). Si procederà allo stesso modo, per ordine, su tutti i temi.
- c. Il Segretario della Commissione annoterà per scritto il risultato del dibattito, ossia, il parere, e il numero di voti.
- d. La Commissione Capitolare economica deve studiare tutti i temi economici, e specialmente il rapporto del Segretariato di Economia. Può studiare anche gli Atti dei Capitoli Locali della Provincia, considerata in senso stretto, Vicariali e Viceprovinciali e lo stato della celebrazione di Messe e suffragi per i nostri defunti. E' possibile anche determinare la creazione di una Commissione che si occupi di questi temi, se si considera opportuno.

### **Art. 65 – L'esame della realtà.**

1° Terminata la lettura di tutte le relazioni e costituite le Commissioni Capitolari, il Capitolo Provinciale esaminerà lo stato delle Comunità, dei Vicariati Provinciali, delle Viceprovince, e della Provincia e delle sue Opere, sulla base delle Relazioni.

2° Si procederà a questo esame della realtà in primo luogo nelle Commissioni Capitolari, a norma del DC 64 e successivamente nelle sessioni plenarie.

3° Terminato il compito assegnato alle Commissioni Capitolari, si procederà, nelle sessioni plenarie, nel seguente modo:

- a. Ciascun Segretario di Commissione presenterà il risultato del dibattito, cioè, i pareri della sua rispettiva Commissione.
- b. Successivamente si terrà, in primo luogo, un dibattito sui pareri di ciascuna Commissione, per ordine e senza mescolare i temi.
- c. Tutto il lavoro svolto in queste sessioni plenarie deve essere incluso negli Atti del Capitolo.

## **C. SECONDA PARTE DEL CAPITOLO: LE ELEZIONI**

### **Art. 66 – La votazione esplorativa.**

1° Nei Capitoli Provinciali, Viceprovinciali, prima di iniziare le elezioni canoniche, almeno quando si tratta di Superiori e loro Assistenti, si faccia uno scrutinio esplorativo, non canonico, per conoscere l'opinione dei votanti ed evitare un'eccessiva dispersione di voti.

2° Se, dopo lo scrutinio esplorativo, qualcuno dei candidati credesse di aver seri motivi per non accettare l'ufficio li esponga al Capitolo, al quale solamente spetta valutarli e,

quando si tratta dei candidati al Generalato e all'Assistentato, accettare la rinuncia o rifiutarla. Ad elezione avvenuta, non è più consentita la rinuncia, a meno che non sia stato eletto un assente.

#### **Art. 67 – L'elezione del P. Provinciale.**

1° La Congregazione Generale proporrà, quali candidati al Provincialato, almeno tre dei sei religiosi presentati dalla Congregazione Provinciale o dalla Commissione Scrutatrice di una Provincia formata; o, rispettivamente, per lo meno due dei quattro religiosi inviati dalla Congregazione Provinciale o dalla Commissione Scrutatrice di una Provincia non formata; e manderà i loro nomi al Capitolo Provinciale. Una volta iniziato il Capitolo, saranno fatti conoscere ai Capitolari i nomi dei candidati, con tempo sufficiente, prima della sessione solenne. La Congregazione Generale può includere altri candidati che non sono in questo elenco di sei (o di quattro), di qualsiasi Demarcazione dell'Ordine, sempre e quando ce ne siano almeno tre (o due) di questo elenco.

2° Per evitare gli inconvenienti che possono sorgere da una rinuncia intempestiva, la Congregazione Generale deve preavvisare i candidati, nel modo in cui il P. Generale consideri più opportuno.

3° Se qualche candidato crede di avere gravi motivi per rinunciare alla voce passiva, presenti la rinuncia alla Congregazione Generale, che deve esaminare le ragioni ed accettare la rinuncia o rifiutarla.

4° Se qualche scrutatore del Capitolo si trova tra i candidati proposti dalla Congregazione Generale, durante l'elezione, il suo posto sarà occupato dai primi Capitolari, tra i non candidati, che vengono dopo il Presidente. Se si tratta di colui che funge da Presidente, egli conferma in nome del Padre Generale, il Provinciale eletto, anche nel caso in cui il Presidente non sia risultato eletto Provinciale.

5° Tra questi candidati e per mezzo di una votazione canonica, il Capitolo Provinciale eleggerà il Padre Provinciale, che sarà confermato dal Presidente del Capitolo, in nome del Padre Generale, e entrerà in possesso del suo incarico. Ciò vale per le Province formate e per quelle non formate.

6° I Superiori Maggiori, nel prendere possesso del loro incarico, devono fare personalmente professione di fede, nel corso di una sessione plenaria o per lo meno davanti a due testimoni, utilizzando la formula approvata dalla Sede Apostolica e devono prestare giuramento di fedeltà. Il Padre Provinciale farà la professione di fede e presterà giuramento di fedeltà servendosi della formula che si trova nel FORMULARIO 15.

7° Il P. Provinciale sarà eletto per un quadriennio. Per una terza elezione consecutiva si richiede la maggioranza qualificata. Per una quarta elezione consecutiva perde la voce passiva.

#### **Art. 68 – L'elezione degli Assistenti Provinciali.**

1° Liberamente, cioè senza intervento alcuno della Congregazione Generale, il Capitolo di una Provincia formata eleggerà quattro Assistenti Provinciali; e, nel medesimo modo, il Capitolo di una Provincia non formata eleggerà due – o quattro, con il permesso della Congregazione Generale e a norma del numero 271 delle Regole – coloro che a nome del P. Generale, saranno confermati dal Presidente del Capitolo, al termine dell'elezione. E' necessario eleggere un Assistente Provinciale per ciascun ufficio stabilito dal Capitolo.

2° L'ordine da stabilirsi successivamente tra gli Assistenti Provinciali non seguirà la priorità dell'elezione, ma procederà secondo gli anni trascorsi dalla prima professione.

3° Prima della votazione esplorativa (R 357), il P. Provinciale eletto può proporre alcuni nomi per l'elezione degli Assistenti.

4° Gli Assistenti Provinciali saranno eletti per un quadriennio. Per una terza elezione consecutiva si richiede la maggioranza qualificata. Per una quarta elezione consecutiva perdono la voce passiva.

### **Art. 69 – Osservazioni.**

1° Conclusa l'elezione della Congregazione Provinciale, il Presidente del Capitolo comunicherà i nomi degli eletti alla Curia Generale, immediatamente, o per telefono o per posta elettronica, come anche per scritto.

2° In merito al P. Provinciale e Assistenti Provinciali eletti, presenti o assenti, e in merito al P. Provinciale e Assistenti Provinciali cessanti, sono valide le seguenti norme:

- a. Gli appena eletti, se presenti, occuperanno immediatamente, il loro posto.
- b. Se non sono presenti, saranno chiamati immediatamente al Capitolo, e occuperanno il loro posto, allo stesso modo.
- c. Per quanto riguarda i cessanti, continueranno ad essere membri del Capitolo che si sta celebrando non solo l'ex-Provinciale, ma anche gli ex-Assistenti Provinciali.

### **Art. 70 – L'elezione dei Vocali e Aggiunti per il Capitolo Generale.**

1° Nel Capitolo Provinciale, le Province formate eleggeranno due Vocali per il Capitolo Generale; le Province non formate, solamente un Vocale; fermo restando quanto prescrive il numero 407 delle Regole.

2° Se per equiparare il numero dei Capitolari di diritto e quello dei Capitolari per elezione, oltre al numero dei Vocali di cui al numero 388 delle Regole, fosse necessario eleggere altri Vocali, le Demarcazioni, iniziando da quelle che hanno un maggior numero di religiosi, eleggeranno un altro Vocale fino a completare il numero richiesto. Il P. Generale, prima della celebrazione dei Capitoli, informerà le Demarcazioni interessate su queste elezioni da farsi.

## **D. TERZA PARTE DEL CAPITOLO: LA PIANIFICAZIONE**

### **Art. 71 – Le Commissioni Capitolari.**

1° Prima nelle Commissioni e successivamente nelle sessioni plenarie, il Capitolo Provinciale lavorerà sulle grandi linee della pianificazione e studierà le proposizioni e le proposte ad essa collegate, presentate dai Capitoli Locali, Vicariali e Viceprovinciali, dalla Congregazione Provinciale e dai Capitolari; esaminerà le questioni dubbie e difficili cercando una soluzione, e formulerà le grandi linee di futuro della Provincia.

2° Prima che il Capitolo Provinciale entri nella terza parte del Capitolo, il P. Provinciale con i suoi Assistenti, con l'approvazione del Presidente, nominerà le Commissioni Capitolari che consideri necessarie al fine di terminare questa terza parte del Capitolo. Non ci

sono impedimenti al fatto che queste Commissioni siano le stesse e siano costituite dagli stessi membri delle Commissioni Capitolari, a norma del numero 353 delle Regole (DC 19), per studiare la Demarcazione.

3° Riguardo a queste Commissioni Capitolari, le norme generali saranno le seguenti:

- a. Tra tutte le Commissioni Capitolari, per fare in modo che ciascuna esamini i suoi rispettivi temi, saranno distribuite tutte le proposizioni menzionate nel numero 381.3° delle Regole, tutte le proposizioni nate durante la celebrazione del Capitolo Provinciale, i temi della pianificazione e le questioni dubbie e difficili.
- b. Per queste commissioni valgono anche le norme generali delle Commissioni nominate per studiare la Demarcazione (DC 64).

### **Art. 72 – Le sessioni plenarie.**

1° Concluso il lavoro assegnato alle Commissioni Capitolari, si procederà a prendere le decisioni corrispondenti, in sessione plenaria.

2° Nelle sessioni plenarie si procederà nel seguente modo:

- a. Ciascun Segretario di Commissione presenterà il risultato del dibattito, cioè, i rapporti della sua rispettiva Commissione.
- b. Successivamente si terrà, in primo luogo, un dibattito sui pareri di ciascuna Commissione, per ordine e senza mescolare i temi.
- c. Si procederà quindi alla votazione canonica, conforme alla norma del numero 368 delle Regole e del canone 119.2° (CD 28): di ciascuna proposta, delle linee di futuro e di ciascuna questione dubbia e difficile.
- d. Se ci sono proposte, verranno indicate in ordine di priorità.
- e. Tutto il lavoro svolto in queste sessioni plenarie deve essere incluso negli Atti del Capitolo.
- f. Per quanto riguarda le proposizioni: è necessario specificare chiaramente se è stato votato il testo stesso della proposizione o il testo del parere delle varie Commissioni; per gli allegati agli Atti si produrranno due liste: la lista delle proposizioni approvate e quella delle proposizioni non approvate, secondo quanto indicato nel DC 33.

### **Art. 73 – I Decreti Capitolari.**

Le proposizioni approvate nel Capitolo Provinciale per maggioranza assoluta di voti e confermate dalla Congregazione Generale, diventano Decreti Capitolari. Il Provinciale e il suo Consiglio sono obbligati a metterli in pratica e a rendere conto dell'avvenuta esecuzione al Capitolo Provinciale seguente.

## **E. CHIUSURA DEL CAPITOLO**

### **Art. 74 – La firma degli Atti e dell'Attestato.**

1° La firma da parte dei Capitolari degli Atti e dell'Attestato di Messe e suffragi costituisce l'atto finale di ogni Capitolo Provinciale.

2° Gli Atti devono essere firmati dal Presidente e da tutti i Capitolari. Fatte salve le disposizioni di cui al DC 33.2° a), le firme devono apporsi tutte su tutte le copie degli Atti e devono essere originali. Infine, gli Atti devono essere muniti del timbro della Provincia.

3° Tranne il P. Provinciale del quadriennio che si conclude, tutti e ciascun Capitolare firmeranno gli Attestati di Messe e Suffragi. Si può avvisare che con la firma finale degli Atti si firmano anche tutti gli altri documenti capitolari.

#### **Art. 75 – Gli Atti.**

1° Gli Atti del Capitolo Provinciale si produrranno in due copie: per gli archivi generale e provinciale.

2° Terminato il Capitolo, si invia una copia immediatamente al P. Generale e l'altra la si depositerà nell'Archivio Provinciale.

3° Per il resto, si proceda secondo DC 34.

# VII. IL CAPITOLO VICEPROVINCIALE IN UNA VICEPROVINCIA DIPENDENTE

## A. AVVERTENZE PRELIMINARI

### **Art. 76 – Le parti del Capitolo.**

Nelle Viceprovince dipendenti il Capitolo Viceprovinciale si riunisce per:

1° Esaminare la situazione delle Comunità, delle Viceprovince e delle sue Opere, in base alle Relazioni preparate nei Capitoli Locali e dalla Congregazione Viceprovinciale.

2° Fare le elezioni e proporre candidati, cioè:

- a. Eleggere due Vocali tra i Capitolari che, insieme al P. Viceprovinciale, assistano al Capitolo Provinciale; ed eleggere un Aggiunto che non deve essere necessariamente un Capitolare.
- b. Nelle Viceprovince che hanno per lo meno venti religiosi iscritti, il Vocale al Capitolo Generale sarà il primo Vocale eletto per il Capitolo Provinciale, e l'Aggiunto al Capitolo Generale sarà il secondo Vocale eletto per il Capitolo Provinciale.

3° Svolgere lavori di pianificazione e studiare le proposizioni ad essa collegate, presentate dai Capitoli locali, dalla Congregazione Viceprovinciale e dai Capitolari; ed esaminare le questioni dubbie e difficili.

### **Art. 77 – I membri o la costituzione del Capitolo.**

1° Sono membri del Capitolo Viceprovinciale:

- a. Il Viceprovinciale e i suoi Assistenti.
- b. Coloro che sono menzionati nel numero 392.2° delle Regole, se risiedono nella Viceprovincia; e l'ex Viceprovinciale nella sua Viceprovincia; ma solo nel Capitolo che segue immediatamente allo scadere della sua carica.
- c. Il Segretario e l'Economo Viceprovinciali, se hanno però le altre condizioni richieste per essere Vocali.
- d. I Rettori di tutte le Comunità della Viceprovincia.

- e. I Maestri propriamente detti, di Novizi e di Studenti, della Case della Viceprovincia.
- f. I Vocali della Viceprovincia.
- g. Possono partecipare con voce senza voto i religiosi indicati nel 340.3° delle Regole.

2° Spetta alla Congregazione Viceprovinciale di organizzare la presenza nel Capitolo della Demarcazione delle persone laiche particolarmente significative nella Vita e nella Missione della Provincia, e specialmente dei membri del Consiglio della Fraternità delle Scuole Pie o quella degli scolopi laici che vivono l'integrazione carismatica e giuridica nelle Scuole Pie.

3° Con l'approvazione della Congregazione Generale, ed ascoltata in precedenza la Congregazione Provinciale, alle Viceprovince viene concessa la facoltà di determinare in modo diverso la costituzione del Capitolo Viceprovinciale seguente, salvo quanto prescritto nelle Costituzioni e quanto stabilito nel numero 392.1°-3° delle Regole.

#### **Art. 78 – La revisione dell'amministrazione.**

1° Nei Capitoli Demarcazionali si esaminerà il periodo economico tra Capitoli, secondo quanto indicato nei numeri 104, 106 e 107 del Direttorio di Economia dell'Ordine.

2° Uno dei compiti dei Segretariati di Economia sarà quello di fare la verifica – per se stessi o con l'aiuto di altre persone, prima della celebrazione dei Capitoli – dei dati dell'amministrazione e di elaborare una relazione che sarà consegnata per il rispettivo dettame alla Commissione Economica del Capitolo.

#### **Art. 79 – Le proposizioni e le proposte.**

1° Il Capitolo Viceprovinciale si riunisce anche per studiare le proposizioni e le proposte che, se possibile, devono integrarsi nella pianificazione, e che sono state presentate dai Capitoli Locali, dalla Congregazione Viceprovinciale e dai Capitolari.

2° Per il resto, si proceda secondo DC 62, con le dovute eccezioni.

## **B. PRIMA PARTE DEL CAPITOLO: L'ESAME DELLA REALTÀ'**

#### **Art. 80 – Le relazioni della Congregazione Viceprovinciale e dei Capitoli Locali.**

1° A norma del numero 381.1° delle Regole (DC 56), la Congregazione Viceprovinciale preparerà la propria relazione al Capitolo Viceprovinciale, ai sensi del numero 390.1° delle Regole (DC 76). Sarebbe auspicabile che i Capitolari avessero in mano questa relazione fin dall'inizio del Capitolo ed anche prima, se fosse possibile.

2° Per il resto si proceda secondo DC 63.

#### **Art. 81 – Le Commissioni Capitolari.**

1° Per quanto riguarda le Commissioni Capitolari, si proceda secondo DC 64, con le dovute eccezioni.



### **Art. 82 – L’esame della realtà.**

1° Dopo la lettura di tutte le Relazioni e formate già le Commissioni Capitolari, il Capitolo esaminerà lo stato delle Comunità, della Viceprovincia e delle sue Opere, in base alle Relazioni preparate nei Capitoli Locali e dalla Congregazione Viceprovinciale.

2° Per il resto si proceda secondo DC 65, con le dovute eccezioni.

## **C. SECONDA PARTE DEL CAPITOLO: LE ELEZIONI E LE CANDIDATURE**

### **Art. 83 – La votazione esplorativa.**

1° Per quanto riguarda la votazione esplorativa, si proceda secondo DC 66.

### **Art. 84 – Avvertenze preliminari sull’assegnazione delle cariche di Viceprovinciale e di Assistenti Viceprovinciali.**

1° Nel fare l’assegnazione degli uffici nella Viceprovincia dipendente, se si tratta del P. Viceprovinciale tanto in tempo capitolare quanto in tempo extracapitolare, si richiede il “nulla osta” della Congregazione Generale; se invece si tratta degli Assistenti Viceprovinciali, il medesimo “nulla osta” è necessario in tempo non capitolare.

2° L’assegnazione degli uffici può farsi sia per nomina da parte del P. Provinciale col consenso del suo Consiglio sia per elezione da parte del Capitolo Viceprovinciale.

3° La Congregazione Provinciale in tempo capitolare, col consenso della Congregazione Generale e ascoltata nei limiti del possibile la Viceprovincia, deve decidere se al Capitolo Viceprovinciale si debba concedere quella volta la facoltà di eleggere o no il P. Viceprovinciale e i suoi Assistenti; tale decisione si deve notificare al più presto alla Viceprovincia.

4° Il Capitolo Provinciale, consultata la Congregazione Generale e ascoltata la Viceprovincia, nella maniera scelta dalla Congregazione Provinciale, potrà, se vorrà, stabilire se la designazione del P. Viceprovinciale e dei suoi Assistenti debba farsi per nomina o per elezione.

### **Art. 85 – La nomina del P. Viceprovinciale e degli Assistenti Viceprovinciali.**

Se l’assegnazione si fa per *nomina*:

1° Ricevute le proposte fatte nei Capitoli Locali dai religiosi della Viceprovincia, e completato lo scrutinio (n. 378.1°-2°), si faccia una lista di quattro candidati per l’ufficio di Viceprovinciale, tenendo presenti sia le proposte dei religiosi sia la facoltà del P. Provinciale di sostituire nomi o di aggiungerne altri; la lista così preparata si mandi al P. Generale per ottenere il “nulla osta” della Congregazione Generale.

2° Ottenuto il “nulla osta”, la Congregazione Provinciale preavviserà il religioso che si propone di nominare. Se il candidato si rifiutasse di accettare l’ufficio, la stessa Congregazione Provinciale pondererà le ragioni del candidato e accetterà la rinuncia o la rifiuterà.

3° Infine, ricevuti i nomi dei candidati per la carica di Assistenti da parte del Capitolo Viceprovinciale, il P. Provinciale, col consenso del suo Consiglio, sia prima sia dopo il Capitolo Provinciale, nominerà il P. Viceprovinciale e gli Assistenti Viceprovinciali.

## **Art. 86 – L’elezione del P. Viceprovinciale e degli Assistenti Viceprovinciali.**

Se l’assegnazione si fa per *elezione* nel Capitolo Viceprovinciale:

1° Ricevute le proposte per la carica di Viceprovinciale, fatte dai religiosi della Viceprovincia nei Capitoli Locali, e completato lo scrutinio (n. 378.1°-2° delle Regole), sia compilato un elenco, come è stato detto nel n. 397.1° delle Regole (DC 85.1°), e sia inviato al P. Generale, per ottenere il “nulla osta” della Congregazione Generale.

2° Ottenuto il “nulla osta”, la Congregazione Provinciale, per evitare l’inconveniente di una rinunzia intempestiva, deve preavvisare i religiosi candidati. Se qualcuno dei candidati crede di avere gravi motivi per non accettare l’ufficio, presenti la rinunzia alla Congregazione Provinciale, alla quale spetta di ponderare le ragioni e accettare la rinunzia o rifiutarla.

3° Fatto tutto quel che precede, la Congregazione Provinciale candidi almeno due religiosi per la carica di Viceprovinciale, e proponga, se vuole, alcuni religiosi per l’ufficio di Assistenti Viceprovinciali.

4° La lista così compilata, distinguendo chiaramente i candidati al Viceprovincialato da quelli proposti per l’Assistentato, si mandi al P. Viceprovinciale, in una busta chiusa e assicurata dal timbro della Provincia, che deve essere aperta solo nel Capitolo Viceprovinciale, davanti ai Capitolari.

5° L’elezione del P. Viceprovinciale si deve fare fra i candidati presentati dalla Congregazione Provinciale; l’elezione degli Assistenti si può fare liberamente sia fra i religiosi presentati dalla Congregazione Provinciale sia fra gli altri religiosi residenti nella Viceprovincia.

6° Tanto il Viceprovinciale che gli Assistenti saranno confermati dal Presidente del Capitolo, a nome del P. Provinciale.

7° Se qualche scrutatore del Capitolo si trova tra i candidati proposti per la Congregazione Viceprovinciale, durante l’elezione occuperanno il suo posto i primi Capitolari, tra quelli non candidati, che vengono dopo il Presidente. Se si tratta invece di colui che funge da Presidente, conferma a nome del P. Generale il Viceprovinciale eletto, anche nel caso in cui il Presidente non sia risultato eletto Viceprovinciale.

8° Per quanto riguarda la professione di fede e il giuramento di fedeltà che il Viceprovinciale appena costituito deve fare, si proceda secondo DC 67.6°, con le dovute eccezioni.

9° Conclusa l’elezione della Congregazione Viceprovinciale, il Presidente del Capitolo comunicherà i nomi degli eletti alla Curia Generale, immediatamente, o per telefono o per posta elettronica, come anche per scritto.

10° In merito al P. Viceprovinciale e Assistenti Viceprovinciali eletti, presenti o assenti, e in merito al P. Viceprovinciale e Assistenti Viceprovinciali cessanti, sono valide le seguenti norme:

- a. Gli appena eletti, se presenti, occuperanno immediatamente, il loro posto.
- b. Se non sono presenti, saranno chiamati immediatamente al Capitolo, e occuperanno il loro posto, allo stesso modo.
- c. Per quanto riguarda i cessanti, continueranno ad essere membri del Capitolo che si sta celebrando non solo l’ex-Viceprovinciale, ma anche gli ex-Assistenti Viceprovinciali.

### **Art. 87 – L'elezione dei Vocali e l'Aggiunto per il Capitolo Provinciale.**

Nelle Viceprovince dipendenti il Capitolo Viceprovinciale si riunisce per eleggere due Vocali tra i Capitolari che assisteranno al Capitolo Provinciale insieme al P. Viceprovinciale, e per eleggere un Aggiunto.

### **Art. 88 – Vocali e Aggiunto per il Capitolo Generale.**

1° Nelle Viceprovince che hanno per lo meno venti religiosi iscritti, eleggere tra i Capitolari un Vocale e un Aggiunto che, insieme al P. Viceprovinciale, assista al Capitolo Generale (cfr. n. 390 delle Regole). L'elezione viene regolata secondo quanto stabilito nel DC 76 b).

2° Nelle Viceprovince che non hanno venti religiosi, sarà Aggiunto per il Capitolo Generale il primo Vocale al Capitolo Provinciale, se soddisfa le condizioni richieste. E quindi uno almeno dei tre eletti dovrà riunire questi requisiti.

3° Se per equiparare il numero dei Capitolari di diritto e quello dei Capitolari per elezione, oltre ai Vocali di cui al n. 388 delle Regole, fosse necessario eleggere altri Vocali, le Demarcazioni, iniziando da quelle che hanno un maggior numero di religiosi, eleggeranno un altro Vocale fino a completare il numero richiesto. Il P. Generale, prima della celebrazione dei Capitoli, informerà le Demarcazioni interessate su queste elezioni da farsi.

4° Nel Capitolo Generale l'Aggiunto sostituirà sia il Viceprovinciale che il Vocale, nel caso ci fosse, se impediti o eletti Provinciale nel Capitolo Provinciale.

## **D. TERZA PARTE DEL CAPITOLO: LA PIANIFICAZIONE**

### **Art. 89 – Le Commissioni Capitolari.**

1° Prima nelle Commissioni e successivamente nelle sessioni plenarie, il Capitolo Viceprovinciale lavorerà sulle grandi linee della pianificazione e studierà le proposizioni ad essa collegate, presentate dai Capitoli Locali, dalla Congregazione Viceprovinciale e dai Capitolari; esaminerà le questioni dubbie e difficili.

2° Per il resto si proceda secondo DC 71, con le dovute eccezioni.

### **Art. 90 – Le sessioni plenarie.**

Per quanto riguarda le sessioni plenarie, si proceda secondo DC 73, con le dovute eccezioni.

## **E. CHIUSURA DEL CAPITOLO**

### **Art. 91 – Le firme degli Atti e dell'Attestato.**

Per quanto riguarda la firma degli Atti e dell'Attestato, si proceda secondo DC 74, con le dovute eccezioni.

**Art. 92 – Gli Atti.**

1° Gli Atti del Capitolo Viceprovinciale si produrranno in tre copie: per gli archivi generale, provinciale e viceprovinciale.

2° Terminato il Capitolo, si invia una copia immediatamente al P. Generale, un'altra al P. Provinciale e la terza si depositerà nell'Archivio Viceprovinciale.

3° Per il resto, si proceda secondo DC 33.

## VIII. IL CAPITULO VICARIALE NEL VICARIATO PROVINCIALE

### **Art. 93 – Il Capitolo Vicariale nel Vicariato Provinciale.**

1° Parti del Capitolo. Il Capitolo Vicariale si riunisce per:

- a. Fare un accurato studio dello stato delle Comunità, del Vicariato e delle Opere di esso, in base alle Relazioni preparate nei Capitoli Locali e dalla Congregazione Vicariale.
- b. Se il Vicariato Provinciale ha almeno dieci religiosi con voce attiva, di cui almeno due con voce passiva, allora, oltre al Superiore Vicariale che è Capitolare per diritto, si elegga un Vocale per il Capitolo Provinciale.
- c. Fare lavori di pianificazione ed esaminare le proposizioni, presentate dai Capitoli Locali, dalla Congregazione Vicariale e dai Capitolari; ed esaminare le questioni dubbie e difficili.

2° Costituzione del Capitolo. La composizione del Capitolo Vicariale verrà definita negli Statuti del Vicariato: quale rappresentazione debbano avere le Case nel Capitolo Vicariale; se partecipano o meno tutti i religiosi al Capitolo, purché ci siano i requisiti per l'ufficio di Vocale.

3° Chiusura del Capitolo: si proceda secondo DC 91-93, con le dovute eccezioni.

4° Gli Atti:

- a. Gli Atti del Capitolo Vicariale si produrranno in tre copie: per gli archivi generale, provinciale e vicariale.
- b. Terminato il Capitolo, si invierà immediatamente una copia al P. Generale e un'altra al P. Provinciale, la terza si depositerà nell'Archivio Vicariale.
- c. Per il resto si proceda secondo DC 33.

5° Norma generale: Per tutto il resto, il P. Provinciale e il Superiore Vicariale provvederanno in ciascun caso e a norma dello Statuto.



## IX. IL CAPITULO VICEPROVINCIALE IN UNA VICEPROVINCIA INDIPENDENTE

### **Art. 94 – Avvertenze preliminari.**

1° Nelle Viceprovince indipendenti il Capitolo Viceprovinciale viene equiparato al Capitolo Provinciale, in ciò che si riferisce all'intimazione fatta dal P. Generale e all'elezione sia del Viceprovinciale che dei suoi due Assistenti. L'intimazione dei Capitoli Locali viene fatta dal P. Viceprovinciale con l'autorizzazione del P. Generale. Quando si celebra il Capitolo Generale, il Capitolo Viceprovinciale precede quello Generale.

2° Per tutto il resto, si applica quanto detto in questo Direttorio sul Capitolo Provinciale, con le dovute eccezioni.

### **Art. 95 – Le parti del Capitolo.**

Nella Viceprovincia indipendente il Capitolo Viceprovinciale si riunisce per:

1° Esaminare lo stato delle Comunità, della Viceprovincia e delle Opere di essa, partendo dalle Relazioni preparate nei Capitoli Locali e dalla Congregazione Viceprovinciale.

2° Fare le elezioni:

- a. Eleggere il P. Viceprovinciale e i due Assistenti Viceprovinciali, se così determinato dalla Congregazione Generale cui spetta la decisione e il modo di concedere questo diritto alle Viceprovince indipendenti (Costituzioni 212-213).
- b. In mancanza di un altro Capitolo prima del Capitolo Generale, eleggere un Aggiunto al Capitolo Generale e un Vocale, se sono soddisfatte le condizioni.

3° Fare una certa pianificazione e discutere le proposte ad essa relative, presentate dai Capitoli Locali, dalla Congregazione Viceprovinciale e dai Capitolari; e anche per risolvere questioni dubbie e difficili.

### **Art. 96 – I membri o la costituzione del Capitolo.**

1° Nel Capitolo Viceprovinciale hanno voce attiva gli stessi che nel Capitolo Provinciale, con i dovuti adattamenti (R 382).

2° Si permette alle Viceprovince che la rispettiva Congregazione Viceprovinciale, con l'approvazione della Congregazione Generale, possa stabilire un altro sistema per costi-

tuire il prossimo Capitolo Viceprovinciale, salve le prescrizioni contenute nelle Costituzioni e quelle contenute nel numero 392.1<sup>o</sup>-3<sup>o</sup> delle Regole.

#### **Art. 97 – Le Commissioni Capitolari.**

Per quanto riguarda le Commissioni Capitolari, si proceda secondo DC 64.

#### **Art. 98 – L'elezione del P. Viceprovinciale.**

1<sup>o</sup> Spetta alla Congregazione Generale di determinare se il Superiore Maggiore di una Viceprovincia indipendente sarà eletto dal Capitolo o nominato direttamente dalla Congregazione Generale stessa (Costituzioni 212-213).

2<sup>o</sup> Nel fare la designazione dell'ufficio di Viceprovinciale per *elezione*, la Congregazione Generale proporrà almeno due dei quattro candidati che la Congregazione Viceprovinciale avrà inviato; e invierà i suoi due nomi al Capitolo Viceprovinciale. La Congregazione Generale potrà aggiungere altri nomi.

3<sup>o</sup> I nomi dei candidati saranno comunicati ai Capitolari in tempo opportuno, iniziato già il Capitolo, prima della sessione solenne.

4<sup>o</sup> Per il resto, si proceda secondo DC 71 e 72.

#### **Art. 99 – L'elezione degli Assistenti Viceprovinciali.**

1<sup>o</sup> Nel caso in cui la Congregazione Generale abbia concesso al Capitolo Viceprovinciale la facoltà di eleggere gli Assistenti Viceprovinciali, la suddetta elezione si farà secondo quanto determinato nel DC 86.

#### **Art. 100 – Vocale e Aggiunto per il Capitolo Generale.**

1<sup>o</sup> Nelle Viceprovince indipendenti, che hanno almeno venti religiosi iscritti, è necessario eleggere tra i Capitolari un Vocale e un Aggiunto che, insieme al P. Viceprovinciale, assista al Capitolo Generale (R. 391).

2<sup>o</sup> Se per equiparare il numero dei Capitolari di diritto e quello dei Capitolari per elezione, oltre al numero dei Vocali di cui al numero 388 delle Regole, fosse necessario eleggere altri Vocali, le Demarcazioni, iniziando da quelle che hanno un maggior numero di religiosi, eleggeranno un altro Vocale fino a completare il numero richiesto. Il P. Generale, prima della celebrazione dei Capitoli, informerà le Demarcazioni interessate su queste elezioni da farsi.

3<sup>o</sup> Sia se la Viceprovincia ha venti religiosi sia se non li ha, è necessario eleggere un Aggiunto che assista al Capitolo Generale.

4<sup>o</sup> Il Vocale e l'Aggiunto devono soddisfare le condizioni richieste per i Vocali al Capitolo Generale (R.343.5<sup>o</sup>, DC 9.1<sup>o</sup> c).

#### **Art. 101 – Gli Atti.**

1<sup>o</sup> Gli Atti del Capitolo Viceprovinciale si produrranno in duplice copia: per gli archivi generale e viceprovinciale.

2<sup>o</sup> Terminato il Capitolo una copia si invierà immediatamente al P. Generale e l'altra si conserverà nell'Archivio Viceprovinciale.

3<sup>o</sup> Per il resto cfr. DC 33.



## X. IL CAPITOLO IN UNA DELEGAZIONE GENERALE

### **Art. 102 – Il Capitolo in una Delegazione Generale.**

1° Norma generale: in ciò che concerne la celebrazione del Capitolo e le nomine, la Delegazione Generale osserva le norme stabilite nello Statuto con cui essa si regola.

2° Gli Atti:

- a. Gli Atti del Capitolo della Delegazione si produrranno in duplice copia: per gli archivi generale e della Delegazione.
- b. Terminato il Capitolo una copia si invierà immediatamente al P. Generale e l'altra si conserverà nell'Archivio della Delegazione.
- c. Per il resto, si proceda secondo DC 33.





**GUIDA PER LA  
CELEBRAZIONE**  
DEI CAPITOLI LOCALI  
E DEMARCAZIONALI



# GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO LOCALE

## A. PREPARAZIONE IMMEDIATA DEL CAPITOLO

### **1. La lettera di intimazione**

Appena ricevuta, il Rettore disporrà, davanti alla Comunità, la lettura della lettera di intimazione del Capitolo locale inviata dal P. Provinciale.

### **2. La relazione del Rettore**

1° Per esaminare la situazione attuale della Comunità religiosa, della missione e delle Opere che sono state affidate all'insieme della Presenza Scolopica, il Superiore Locale elaborerà una sintesi del quadriennio e la presenterà in tempo opportuno ai Capitolari, considerando sempre le Programmazioni e Revisioni annuali.

2° Per il resto, si proceda secondo DC 40.

### **3. Lo stato economico e i libri ufficiali della Casa**

1° Il Rettore avrà preparato con diligenza lo stato economico della Casa, la Cassa, l'inventario di beni e i libri di amministrazione economica, di Messe, di Segreteria e della Cronaca (o di Comunità).

2° Per il resto, si proceda secondo DC 41.

### **4. Le liste e le schede per le candidature ed elezioni**

1° Il P. Provinciale o Viceprovinciale comunicherà in tempo utile a tutta la Demarcazione rispettivamente quanti Vocali e Aggiunti si devono eleggere per il rispettivo Capitolo Demarcazionale. Contemporaneamente si consegnerà a ciascun religioso di voce attiva la lista di tutti coloro che hanno voce passiva per Vocali, e l'altra lista di coloro che hanno voce passiva per l'ufficio di Provinciale o Viceprovinciale.

2° Quando riceverà dal Superiore Maggiore queste liste e le schede corrispondenti, il Rettore le consegnerà in tempo utile ai Capitolari.

## **5. Il segretario provvisorio**

Prima del Capitolo, il Presidente del Capitolo nominerà il Segretario provvisorio (DC 16).

## **6. Decreto di apertura del Capitolo**

Alla vigilia dell'inizio del Capitolo, il Rettore farà in modo che si rediga e si esponga in luogo pubblico il Decreto di apertura del Capitolo (FORMULARIO 1) e la Relazione di tutti i Capitolari, specificando con chiarezza i diritti di ciascuno in merito a votazioni ed elezioni.

# **B. APERTURA DEL CAPITOLO**

## **7. Constatazione della presenza dei Capitolari e legittimazione delle persone**

Dopo la preghiera iniziale, il Segretario provvisorio constata la presenza di tutti i Capitolari, indicando opportunamente se qualcuno non ha voce passiva.

## **8. Parole del Presidente**

Il Presidente del Capitolo pronuncia alcune parole sull'importanza del Capitolo Locale nel rinnovamento della vita religiosa e apostolica della Comunità. E dichiara aperto il Capitolo.

## **9. L'elezione del Segretario**

1° Si elegga per maggioranza di voti – basta la maggioranza relativa – il Segretario del Capitolo. Il Presidente dice: *“Procediamo all'elezione del Segretario del Capitolo”*.

2° Ogni Capitolare, dopo aver scritto il nome di colui che vota, deporrà la scheda nell'urna, per ordine. Il Segretario provvisorio procede al conteggio delle schede che devono corrispondere al numero dei Capitolari. Il Segretario provvisorio, insieme al Presidente, e al Vicerettore o al Capitolare più anziano di professione semplice procedono allo scrutinio, leggendo ad alta voce i nomi delle schede.

3° Colui che ha ottenuto più voti – basta la maggioranza relativa- o, in caso di parità, il più anziano di professione semplice, è proclamato Segretario del Capitolo dal Presidente.

4° Si redige il Decreto di elezione (FORMULARIO 2), firmato dal Presidente e dal Segretario provvisorio, o se costui è il Segretario eletto, dall'altro scrutatore. Il Decreto, munito del timbro della Casa, viene letto ai Capitolari.

5° Cessa in questo momento il Segretario provvisorio e il Segretario entra immediatamente in funzione (DC 17.3°).

## **10. L'elezione dell'Aggiunto del Segretario**

Allo stesso modo si procede all'elezione dell'Aggiunto del Segretario del Capitolo.

## **11. Avvertenza sul segreto**

Il Segretario può ricordare ciò che dice il n° 352 delle Regole: *“Tutti i Capitolari sono tenuti in coscienza ad adempiere fedelmente il loro ufficio e si sentiranno legati al segreto naturale”*.

## **12. La revisione dei libri**

1° Già nella prima sessione, il Rettore presenterà ai Capitolari lo stato economico della Casa, preparato con diligenza, l'inventario dei beni, i libri dell'amministrazione economica, delle Messe, di Segreteria e della Cronaca (o di Comunità); in modo che il Capitolo li esamini tutti, oltre che la Cassa, ai sensi di DC 41.

2° Se i Capitolari sono più di sei, deve costituirsi la Commissione di revisione dei libri, in conformità a DC 41. Il Presidente dice: *“Procediamo all'elezione di due Capitolari, i quali, insieme al Segretario del Capitolo, costituiranno la Commissione di revisione dei libri. Teniamo a mente che l'Economo non può essere eletto membro di questa Commissione”*.

3° Si procede alla votazione scrivendo ciascun Capitolaro due nomi in una scheda. I due che hanno ottenuto il maggior numero di voti – basta la maggioranza relativa – o, in caso di parità, i due più anziani di professione semplice, sono proclamati revisori e si redige il Decreto di costituzione della Commissione (FORMULARIO 3), che è firmato dal Presidente e dal Segretario, e munito del timbro della Casa.

4° Nei Capitoli in cui i Capitolari non superano il numero di sei, tutti i Capitolari portano a termine quanto stabilito nel DC 41.

## **13. Distribuzione delle proposizioni e delle proposte, se ce ne sono**

1° Nel Capitolo Locale, tutti i religiosi con voce attiva possono presentare, per scritto, proposizioni e proposte al Capitolo Provinciale e Viceprovinciale. Queste proposizioni dovranno essere consegnate, il prima possibile, ai Capitolari della Comunità. Queste proposizioni siano, pertanto, consegnate ai Capitolari nella prima sessione del Capitolo Locale o ancora prima.

2° Si tenga conto del fatto che l'esame e la votazione delle proposizioni sono da farsi non nella prima, ma nella terza parte del Capitolo.

# **C. PRIMA PARTE DEL CAPITOLO: L'ESAME DELLA REALTÀ'**

## **14. Lettura della Relazione del Rettore**

Il Rettore legge ai Capitolari la Relazione prescritta nel numero 370.1° delle Regole (DC 40), o per lo meno presenta loro i punti più salienti.

## **15. L'esame della realtà**

In sessione plenaria si studia attentamente la situazione attuale della Casa e delle Opere, ai sensi del DC 40. In una prima fase si procede ad un dialogo e un una seconda fase al discernimento, ai sensi di DC 40.

## **16. Il rapporto della Commissione di revisione dei libri**

Se già preparato, questo rapporto è trattato in questo momento; se non è preparato, si includerà nella terza parte del Capitolo, cioè in quella riservata alle proposizioni e alla pianificazione. E si procede in tutto secondo DC 49.

## D. SECONDA PARTE DEL CAPITOLO: LE ELEZIONI E LE CANDIDATURE

### 17. L'elezione di Vocali e Aggiunti per il Capitolo della Demarcazione

1° In una sessione speciale, i religiosi con voce attiva procedono all'elezione di tutti i Vocali e di tutti gli Aggiunti per il Capitolo Demarcazionale.

2° Nel compilare la scheda, ognuno indicherà tanti nomi quanti corrispondono i due terzi del totale di Vocali da eleggere. Se tale numero non fosse divisibile in tre parti, ogni Capitolare, nel compilare la scheda, prenderà il numero intero più vicino, che è matematicamente divisibile per tre. Il Superiore Maggiore preciserà questo numero.

3° Depositare le schede davanti a tutti, senza firma e in busta chiusa, il Presidente insieme agli scrutatori farà il conteggio delle buste, apporrà esternamente a ciascuna il timbro della Comunità e poi le chiuderà in una busta grande, e assicurata dal timbro della Provincia, su cui deve essere scritto: *“Elezioni per Vocali e Aggiunti”* o semplicemente *“Vocali e Aggiunti”*.

4° Terminata la sessione, il Presidente cercherà di mandare al Superiore Maggiore, la busta grande, nella maniera più sicura.

### 18. In una Provincia, Viceprovincia dipendente, Vicariato provinciale: proposte di candidati per il Provincialato

1° In tutti i Capitoli Locali di Provincia, Viceprovincia dipendente e Vicariato Provinciale, si raccoglieranno le candidature per il Provincialato e si invieranno al P. Provinciale, in modo che la Congregazione Provinciale proceda allo scrutinio corrispondente.

2° Nel compilare la scheda, ognuno propone tre nomi per ordine di preferenza, nel caso di una Provincia formata, o due quando si tratta di una Provincia non formata.

3° Depositare le schede davanti a tutti, senza firma e in busta chiusa, il Presidente insieme agli scrutatori farà il conteggio delle buste, apporrà esternamente a ciascuna il timbro della Comunità e poi le chiuderà in una busta grande, e assicurata dal timbro della Provincia, su cui deve essere scritto: *“Proposte di candidati per il Provincialato”* o semplicemente *“Provinciale”*.

Terminata la sessione, il Presidente cercherà di mandare al Padre Provinciale la busta grande, nella maniera più sicura (per mezzo del Superiore Maggiore rispettivo se si tratta di una Casa di Viceprovincia o di Vicariato provinciale).

### 19. In Viceprovincia dipendente: proposte di candidati per il Viceprovincialato

1° Nei Capitoli Locali di Viceprovincia dipendente si raccoglieranno le candidature per il Viceprovincialato e si manderanno al P. Provinciale, in modo che la Congregazione Provinciale proceda allo scrutinio corrispondente.

2° Nel compilare la scheda, ognuno propone due nomi per ordine di preferenza. Depositare le schede davanti a tutti, senza firma e in busta chiusa, il Presidente insieme agli scrutatori farà il conteggio delle buste, apporrà esternamente a ciascuna il timbro della Comunità e poi le chiuderà in una busta grande, e assicurata dal timbro della Provincia, su cui deve essere scritto: *“Proposte di candidati per il Viceprovincialato”* o semplicemente *“Viceprovinciale”*.



3° Terminata la sessione, il Presidente cercherà di mandare al Padre Provinciale la busta grande, nella maniera più sicura, per mezzo del P. Viceprovinciale.

## **20. In una Viceprovincia indipendente: proposte di candidati per il Viceprovincialato**

1° Nei Capitoli Locali di Viceprovincia indipendente si raccoglieranno le candidature per il Viceprovincialato e si manderanno al P. Generale.

2° Nel compilare la scheda, ognuno propone due nomi per ordine di preferenza. Depositare le schede davanti a tutti, senza firma e in busta chiusa, il Presidente insieme agli scrutatori farà il conteggio delle buste, apporrà esternamente a ciascuna il timbro della Comunità e poi le chiuderà in una busta grande, e assicurata dal timbro della Provincia, su cui deve essere scritto: *“Proposte di candidati per il Viceprovincialato”* o semplicemente *“Viceprovinciale”*.

3° Terminata la sessione, il Presidente cercherà di mandare la busta grande al Padre Generale, nella maniera più sicura, per mezzo del P. Viceprovinciale.

## **21. In una Delegazione Generale: proposte di candidati per l'ufficio di Delegato Generale**

Alle Case Generalizie appartenenti ad una Delegazione sarà applicato il proprio Statuto.

# **E. TERZA PARTE DEL CAPITOLO: LA PIANIFICAZIONE**

## **22. La pianificazione**

La durata e il numero di sessioni per fare la pianificazione dipende dai temi che è necessario esaminare.

Si procederà a norma del n. 370.3° delle Regole (DC 37.3°).

Se fossero state presentate proposizioni o proposte si procederà secondo DC 46.

Terminata la pianificazione, si sottoporrà a votazione a norma del n. 368 delle Regole e del can. 119.2° (DC 31). Il risultato della votazione deve risultare negli Atti del Capitolo.

# **F. CHIUSURA DEL CAPITOLO**

## **23. Chiusura del Capitolo**

1° Il Segretario dice: *Siete d'accordo nel chiudere il nostro Capitolo Locale e confermare, ratificare e convalidare quanto in esso è stato determinato?*

2° Tranne il P. Rettore tutti e ciascun Capitolare firmeranno gli Attestati: l'Attestato di Costituzioni e l'Attestato di Messe e suffragi (DC 33.3°). Si può avvisare che con la firma finale si firmano anche tutti i documenti capitolari. Se qualcuno non accettasse di apporre la propria firma, indicherà per scritto i motivi alla Commissione Economica del Capitolo Demarcazionale.

3° Successivamente il Segretario legge interamente gli Atti, nel caso in cui non lo abbia fatto nelle sessioni precedenti.

4° Gli Atti verranno firmati dal Presidente e da tutti i Capitolari; e per ultimo li firma il Segretario e appone il timbro della Casa. Si tenga presente che le firme devono essere originali su ciascuna copia degli Atti.

5° Le copie verranno quindi mandate ai rispettivi destinatari, ai sensi di DC 33.

# GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO DEMARCAZIONALE

## A. LA PREPARAZIONE DEL CAPITOLO

### **24. La lettera di intimazione**

1° Il P. Generale manda la lettera di intimazione dei Capitoli provinciali e di quelli delle Demarcazioni e delle Case sotto la sua immediata giurisdizione, ai sensi del DC 13-14.

2° Il P. Provinciale, per mandato del P. Generale, e ai sensi del DC 13- 14, manda la lettera di intimazione dei Capitoli Viceprovinciali e vicariali.

### **25. La lista di Vocali e Aggiunti al Capitolo Demarcazionale**

1° *Invio della lista di tutti coloro che hanno voce passiva per essere eletti Vocali e delle schede per l'elezione a tutti i religiosi della Demarcazione.* Il P. Provinciale o Viceprovinciale comunichi in tempo utile a tutti i religiosi con voce attiva l'elenco di coloro che hanno voce passiva per essere eletti Vocali; insieme alle rispettive schede (DC 45, 55-59).

2° *Scrutinio delle candidature* (DC 43).

3° *Pubblicazione dell'elenco di Vocali e Aggiunti eletti.*

Si comunicherà tempestivamente a tutti i religiosi l'elenco dei Vocali e Aggiunti, con il numero di voti riportati da ciascuno. Se la Provincia ha Viceprovincia o Vicariato provinciale con diritto di eleggere Vocale e Aggiunto, si aggiungeranno a questa lista i nomi dei Vocali e Aggiunti che sono risultati eletti nel Capitolo Viceprovinciale o vicariale.

### **26. L'invio della lista dei Capitolari al P. Generale o al P. Provinciale**

Il Superiore Maggiore rispettivo manderà al più presto la lista dei Capitolari (cioè dei capitolari di diritto e per elezione) al P. Generale o al P. Provinciale rispettivamente.

### **27. La revisione dell'amministrazione**

Uno dei compiti dei Segretariati di Economia sarà quello di fare la verifica – da soli o con l'aiuto di altre persone, prima della celebrazione dei Capitoli – dei dati dell'ammi-

nistrazione e di elaborare una relazione che sarà consegnata per il rispettivo parere alla Commissione Economica del Capitolo.

## **28. Le candidature per l'ufficio di Superiore Maggiore**

*1° Invio a ciascun religioso della Demarcazione della lista di coloro che hanno voce passiva, insieme alle rispettive schede.*

Il Superiore Maggiore rispettivo consegnerà in tempo utile a ciascun religioso con voce attiva la lista di coloro che hanno voce passiva per essere eletti Provinciale o Vice provinciale, insieme alle rispettive schede.

- a. Per l'ufficio di P. Provinciale: (DC 46, 57-59).
- b. Per l'ufficio di P. Viceprovinciale nella Viceprovincia dipendente (DC 46, 57-59).
- c. Per l'ufficio di P. Viceprovinciale nella Viceprovincia indipendente (DC 46).
- d. Per l'ufficio di Delegato Generale: lo Statuto.

*2° Scrutinio delle candidature.*

Ricevute tutte le buste, la Congregazione Provinciale o Viceprovinciale procederà a farne lo scrutinio direttamente o per mezzo di una commissione da essa nominata a tale scopo. Prima però gli scrutatori si impegneranno in coscienza a mantenere il segreto e ad adempiere dovutamente il loro compito (DC 46).

*3° Invio dell'elenco delle candidature al P. Generale.*

Terminato lo scrutinio manderà questo elenco al P. Generale: il P. Provinciale e il P. Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente.

*4° Invio dell'elenco di candidati al Capitolo Demarcazionale rispettivo.*

- a. Per l'ufficio di P. Provinciale: la Congregazione Generale manderà l'elenco al Capitolo provinciale (DC 67).
- b. Per l'ufficio di P. Viceprovinciale in Viceprovincia dipendente (se la provvisione dell'ufficio si fa per elezione): la Congregazione provinciale manderà l'elenco al Capitolo Viceprovinciale (DC 86).
- c. Per l'ufficio di P. Viceprovinciale in Viceprovincia indipendente: la Congregazione Generale invierà l'elenco al Capitolo Viceprovinciale (DC 98).

## **29. Le proposizioni e le commissioni Capitolari**

1° Ricevute le proposte dei Capitoli Locali, la Congregazione Demarcazionale e ciascun Capitolare del Capitolo Demarcazionale possono presentare le loro proposizioni secondo DC 62, con i dovuti adattamenti.

2° Ricevute le proposizioni, la Congregazione Demarcazionale le distribuirà secondo i temi, in modo che le Commissioni svolgano il loro compito nel Capitolo Demarcazionale ai sensi di DC 19, con i dovuti adattamenti.

## **30. La relazione della Congregazione Demarcazionale**

1° La Congregazione Demarcazionale preparerà con diligenza la propria relazione.

2° Sarebbe auspicabile che i Capitolari l'avessero in mano fin dall'inizio del Capitolo Demarcazionale ed anche prima, se fosse possibile.

### **31. Il segretario provvisorio**

1° Prima dell'apertura del Capitolo, il Presidente nominerà uno dei Capitolari in veste di Segretario Provvisorio, nomina che sarà pubblicata nel Decreto di apertura (cfr. FORMULARIO 1).

2° Detto Segretario Provvisorio farà in modo che prima dell'inizio del Capitolo tutto sia preparato, secondo DC 7.2°.

### **32. Decreto di apertura del Capitolo**

Qualche giorno prima dell'inizio del Capitolo, il Presidente farà in modo che si esponga in luogo pubblico il Decreto di apertura del Capitolo Demarcazionale, firmato da lui e dal Segretario della Demarcazione, e la Relazione di tutti i Capitolari (FORMULARIO 1).

## **B. APERTURA DEL CAPITOLO**

### **33. Atto liturgico**

All'ora stabilita, i Capitolari in atteggiamento di riconciliazione e di carità, conceleberranno l'Eucarestia o vivranno insieme una celebrazione della Parola.

### **34. Constatazione della presenza dei Capitolari e legittimazione delle persone**

Il Segretario provvisorio constata la presenza di tutti i Capitolari. Successivamente il Presidente legittima i presenti o spiega il motivo di eventuali assenze. Se non ci sono osservazioni, il Capitolo è costituito e riunito legittimamente e canonicamente.

### **35. Parole del Presidente**

Il Presidente del Capitolo dice qualche parola.

### **36. Elezione del Segretario**

1° Si elegge per maggioranza di voti – basta la maggioranza relativa – il Segretario del Capitolo.

Il Presidente dice: *“Procediamo all'elezione del Segretario del Capitolo”*. Successivamente, il Decreto di elezione.

2° Per quanto riguarda la funzione del Segretario, si proceda secondo DC 18.

### **37. Elezione dell'Aggiunto del Segretario**

1° Allo stesso modo viene eletto l'Aggiunto del Segretario del Capitolo.

2° Per quanto riguarda la funzione dell'Aggiunto, si proceda secondo DC 18.

### **38. Avvertenza sul segreto**

Il Segretario può ricordare ciò che dice il n° 352 delle Regole: *“Tutti i Capitolari sono tenuti in coscienza ad adempiere fedelmente il loro ufficio e si sentiranno legati al segreto naturale”*.

## C. PRIMA PARTE DEL CAPITOLO: ESAME DELLA REALTÀ

### 39. La relazione della Congregazione Demarcazionale

1° La Congregazione Demarcazionale legge la sua Relazione ai Capitolari o, per lo meno, presenta i punti più salienti, secondo DC 63.

2° Si procede allo stesso modo con le altre Relazioni, secondo DC 63.

3° Non esiste ostacolo alcuno al fatto che i Capitolari possano chiedere e ricevere chiarimenti su tutte le Relazioni, ma possono farlo senza emettere critiche (DC 63).

### 40. Le Commissioni Capitolari

Terminata la lettura di tutte le Relazioni, i Capitolari si distribuiscono in Commissioni Capitolari, secondo DC 64.

### 41. L'esame della realtà

Costituite le Commissioni Capitolari, il Capitolo Demarcazionale esamina la realtà: prima nelle Commissioni, e dopo nelle sessioni plenarie, secondo DC 65.

## D. SECONDA PARTE DEL CAPITOLO: LE ELEZIONI E LE CANDIDATURE

### 42. Promulgazione delle candidature a Superiore Maggiore

Se non lo ha fatto prima, il Presidente apre ora, prima della sessione elettiva del Superiore Maggiore, la busta che avrà ricevuto con le candidature a Superiore Maggiore e promulga i nomi dei candidati.

### 43. Messa dello Spirito Santo

Prima della sessione elettiva del Superiore Maggiore si concelebra la Messa dello Spirito Santo e, dopo aver invocato lo Spirito Santo, si dà inizio alla sessione.

### 44. L'elezione del Superiore Maggiore (Provinciale o Viceprovinciale)

1° *Parole del Presidente.* Il Presidente, se lo considera opportuno, dice qualche parola sull'elezione del Superiore Maggiore.

2° *Il Presidente della sessione, durante l'elezione.*

- a. Se il Presidente del Capitolo si trova tra i candidati, occuperà la presidenza durante l'elezione il primo Capitolare, tra i non candidati, che viene dopo il Presidente. (*Cioè, il primo religioso della Congregazione Provinciale non candidato per ordine di prima professione o il Superiore della casa più antica*); a nome del P. Generale o del P. Provinciale, costui conferma rispettivamente il Provinciale o Viceprovinciale eletto, anche nel caso in cui il Presidente non sia stato eletto Superiore Maggiore.
- b. Si procederà in modo analogo se tra i candidati c'è un altro degli scrutatori.

### 3° *Votazione esplorativa.*

Il Segretario dice: *“Procediamo alla votazione esplorativa, non canonica, a norma del n° 357.1° delle Regole” (DC 66).*

Secondo la consuetudine ciascun religioso, dopo aver scritto il nome di colui che vota, depone nell'urna, per ordine, la scheda. Gli scrutatori fanno il conteggio delle schede, leggono i nomi scritti, prendono nota del numero di voti e si annuncia il risultato.

### 4° *Elezione canonica.*

- a. Si procede successivamente all'elezione canonica e alla votazione o votazioni fino a giungere all'elezione valida. Si tenga presente che per una terza elezione consecutiva del P. Provinciale o del P. Viceprovinciale si richiede la maggioranza qualificata.
- b. Ciascun Capitolare, dopo aver scritto il nome di colui che vota, depone nell'urna, per ordine, la scheda. Gli scrutatori fanno il conteggio delle schede, leggono i nomi scritti, prendono nota del numero di voti e si annuncia il risultato.
- c. Se non c'è stata elezione – si richiede la maggioranza assoluta – si procede ad una nuova votazione.
- d. Se dopo tre scrutini non c'è stata elezione, si procede ad un quarto scrutinio; ma il Segretario fa precedentemente questa avvertenza: *“In questo quarto scrutinio bisogna procedere ai sensi del n° 360 delle Regole. I Capitolari dovranno quindi eleggere o il P. N.N. o il P. N.N. Ricordo, inoltre, che secondo il n° 362 delle Regole non è possibile passare validamente alla quinta votazione”.*
- e. Nel caso si tratti di una maggioranza qualificata (due terzi dei voti), il Segretario avverte: *“In questo quarto scrutinio hanno voce passiva soltanto quelli che non hanno bisogno della maggioranza qualificata. Se nel quarto scrutinio nessuno ha riportato la maggioranza assoluta, si procederà alla quinta votazione, nella quale la voce passiva sarà limitata. In questo caso, nella quarta votazione o scrutinio, hanno voce passiva soltanto quelli che non hanno bisogno di una maggioranza qualificata. Se nel quarto scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si deve procedere alla quinta votazione, nella quale la voce passiva sarà limitata ai due, che nel quarto scrutinio hanno riportato la maggioranza relativa; e si procederà a norma del n. 360 delle Regole” (DC 25).*

### 5° *Decreto di elezione.*

Infine, ad elezione avvenuta, si redige il Decreto di elezione, in due copie. Una copia viene consegnata al Superiore Maggiore eletto, l'altra si allega agli Atti del Capitolo. Il Decreto è firmato dal Presidente e dal Segretario; o se costui è risultato eletto Superiore Maggiore, l'Aggiunto, e si timbra con il timbro della Demarcazione. (FORMULARIO 12).

### 6° *Presa di possesso dell'incarico.*

- a. Successivamente il Superiore Maggiore eletto prende possesso del suo incarico alla presenza dei Capitolari, cioè, fa personalmente la professione di fede, utilizzando la formula approvata dalla Sede Apostolica, e presta il giuramento anch'esso prescritto dalla Santa Sede (FORMULARIO 15).
- b. Successivamente, secondo la consuetudine, tutti prestano obbedienza al Superiore Maggiore eletto.

### 7° *Ringraziamento.*

Si conclude, infine, con una preghiera di ringraziamento.

## 45. L'elezione degli Assistenti

### 1° Avvertenze preliminari

- a. Nel Capitolo Provinciale: Liberamente, cioè senza intervento alcuno della Congregazione Generale, il Capitolo di una Provincia formata eleggerà quattro Assistenti Provinciali; e, nel medesimo modo, il Capitolo di una Provincia non formata ne eleggerà due (o quattro, con il permesso della Congregazione Generale e a norma del n° 271 delle Regole).
- b. Nel Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente: la Congregazione Provinciale, se lo desidera, proporrà alcuni religiosi per l'ufficio di Assistenti Viceprovinciali. Il Capitolo Viceprovinciale può eleggere gli Assistenti liberamente, sia tra i religiosi presentati dalla Congregazione Provinciale, sia tra i religiosi residenti nella Viceprovincia. Il Capitolo Viceprovinciale eleggerà due Assistenti Viceprovinciali, o quattro con licenza della Congregazione Generale.
- c. Nel Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente: il Capitolo Viceprovinciale è equiparato al Capitolo Provinciale riguardo all'elezione dei due Assistenti Viceprovinciali. Il Capitolo Viceprovinciale eleggerà due Assistenti o quattro con licenza della Congregazione Generale.

### 2° Determinazione di ciascuno dei campi di lavoro (solo nel Capitolo Provinciale)

- a. Si eleggerà un Assistente Provinciale per ciascuno dei singoli uffici che il Capitolo stesso determinerà (R 385, DC 68).
- b. Il Capitolo stabilisce, con votazione, gli uffici di ciascun Assistente Provinciale.

### 3° Votazione esplorativa

- a. *N.B.:* Nel Capitolo Provinciale e in quello di Viceprovincia indipendente: prima della votazione esplorativa (R 357), il P. Provinciale o il P. Viceprovinciale eletto può suggerire alcuni nomi per l'ufficio di Assistenti.
- b. *N.B.:* Nel Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente: prima della votazione esplorativa (R 357), in presenza dei Capitolari, il Presidente aprirà la busta che avrà ricevuto dalla Congregazione Provinciale con le proposte della Congregazione Provinciale stessa per gli Assistenti e proclamerà i nomi.
- c. Il Segretario dice: *“Procediamo alla votazione esplorativa, non canonica, a norma del n° 357.1° delle Regole”*.
- d. Secondo la consuetudine ciascun religioso, dopo aver scritto il nome di colui che vota, depone nell'urna, per ordine, la scheda. Gli scrutatori fanno il conteggio delle schede, leggono i nomi scritti, prendono nota del numero di voti e si annuncia il risultato. Dopo la votazione esplorativa, se qualcuno dei candidati crede di avere gravi motivi per non accettare l'ufficio, agisca ai sensi di DC 66.3°.

### 4° Elezione canonica

- a. Si procede quindi all'elezione canonica, separatamente (una per ciascun ufficio che il Capitolo ha stabilito) e si vota fino a giungere all'elezione valida. Si tenga conto che per una terza elezione consecutiva di un Assistente provinciale o Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente si richiede la maggioranza qualificata (in questo caso si proceda secondo DC 25).
- b. Ciascun Capitolare, dopo aver scritto il nome di colui che vota, depone nell'urna, per ordine, la scheda. Gli scrutatori fanno il conteggio delle schede, leggono i nomi scritti, prendono nota del numero di voti e si annuncia il risultato.



- c. Se non c'è stata elezione – si richiede la maggioranza assoluta – si procede ad una nuova votazione.
- d. Se dopo tre scrutini non c'è stata elezione, si procede ad un quarto scrutinio; ma il Segretario fa precedentemente questa avvertenza: *“In questo quarto scrutinio bisogna procedere ai sensi del n° 360 delle Regole (DC 24.2°-3°). I Capitolari dovranno quindi eleggere o il P. N.N. o il P. N.N. Ricordo, inoltre, che secondo il n° 362 delle Regole (DC 24.4°) non è possibile passare validamente alla quinta vocazione”.*
- e. Nel caso si tratti di una maggioranza qualificata (due terzi dei voti), il Segretario avverte: *“In questo quarto scrutinio hanno voce passiva soltanto quelli che non hanno bisogno della maggioranza qualificata. Se nel quarto scrutinio nessuno ha riportato la maggioranza assoluta, si procederà alla quinta votazione, nella quale la voce passiva sarà limitata. In questo caso, nella quarta votazione o scrutinio, hanno voce passiva soltanto quelli, che non hanno bisogno di una maggioranza qualificata. Se nel quarto scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si deve procedere alla quinta votazione, nella quale la voce passiva sarà limitata ai due, che nel quarto scrutinio hanno riportato la maggioranza relativa; e si procederà a norma del n. 360 delle Regole” (DC 25).*

#### 5° Decreto di elezione

Infine, ad elezione avvenuta, si redige il Decreto di elezione, in due copie. Una copia viene consegnata all'Assistente eletto, l'altra si allega agli Atti del Capitolo. Il Decreto è firmato dal Presidente e dal Segretario; o se costui è risultato eletto Assistente, l'Aggiunto, e si timbra con il timbro della Demarcazione. (FORMULARIO 11-14).

### **46. Avvertenze, al termine dell'elezione della Congregazione Demarcazionale**

Conclusa l'elezione della Congregazione Demarcazionale, il Presidente del Capitolo comunicherà i nomi degli eletti alla Curia Generale e, in caso, alla Curia Provinciale immediatamente, o per telefono o per posta elettronica, come anche per scritto.

### **47. L'elezione dei Vocali e Aggiunti per il Capitolo Generale**

#### 1° Avvertenze preliminari

- a. Nel Capitolo Provinciale: DC 70.
- b. Nel Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente: DC 87-88.
- c. Nel Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente: DC 99-100.
- d. Nel Capitolo di Delegazione Generale: DC 102.

#### 2° Votazione esplorativa

Si può fare una votazione esplorativa.

#### 3° Elezione canonica

Si faccia l'elezione canonica – si richiede la maggioranza assoluta – del Vocale (primo, secondo, etc.) e dell'Aggiunto.

#### 4° Decreto di elezione

Infine, ad elezione avvenuta, si redige il Decreto di elezione, firmato dal Presidente e dal Segretario (se costui è risultato eletto Vocale o Aggiunto, l'Aggiunto del Capitolo), si tim-

bra con il timbro della Demarcazione e si allega agli Atti, aggiungendo il risultato della votazione (FORMULARIO 6).

#### 5° *Le lettere testimoniali*

Una volta redatte, le lettere testimoniali sono firmate dal Presidente e dal Segretario (se costui è risultato eletto Vocale o Aggiunto, l'Aggiunto del Capitolo), e si timbrano con il timbro della Demarcazione. E vengono infine consegnate ai rispettivi religiosi eletti.

#### 6° *Avvertenze, al termine delle elezioni*

Conclusa l'elezione dei Vocali e dell'Aggiunto per il Capitolo Generale, il Presidente del Capitolo comunicherà i nomi degli eletti alla Curia Generale immediatamente, o per telefono o per posta elettronica, come anche per scritto.

## E. TERZA PARTE DEL CAPITOLO: LA PIANIFICAZIONE

### 48. **Pianificazione, proposizioni, questioni dubbie e difficili**

1° Il Capitolo Demarcazionale lavorerà sulle grandi linee della pianificazione e studierà le proposizioni e le proposte ad essa collegate, e le proposizioni che sono sorte durante lo sviluppo del Capitolo Demarcazionale; esaminerà anche le questioni dubbie e difficili, prima attraverso le Commissioni Capitolari, ai sensi di DC 73, e dopo in sessioni plenarie, secondo DC 72.

2° La durata e il numero delle sessioni dipende dai temi che è necessario esaminare. Secondo le circostanze e l'intenzione del Capitolo, le sessioni possono avere una più lunga durata.

## F. CHIUSURA DEL CAPITOLO

### 49. **Chiusura del Capitolo**

Il Capitolo si chiuderà con una sessione plenaria, che si svolgerà nel modo seguente:

#### 1° *Parole del Presidente*

Il Presidente può dire alcune parole.

#### 2° *Determinazione di chiudere il Capitolo*

Con il consenso di tutti i Capitolari, il Segretario dice: *“Procediamo alla chiusura del nostro Capitolo Demarcazionale e a confermare, ratificare e convalidare quanto in esso è stato determinato”*.

#### 3° *Firma dell'Attestato e delle Messe di suffragio*

Tranne il Superiore Maggiore del periodo che è terminato in questo momento, tutti i Capitolari firmano l'Attestato e le Messe di suffragio (FORMULARIO 10). Si può avvisare che con la firma finale degli Atti si firmano anche tutti gli altri documenti capitolari.

#### 4° *Firma degli Atti:*

- a. Il Segretario legge interamente gli Atti, nel caso in cui non lo abbia fatto nelle sessioni precedenti.

- b. Il Presidente e tutti i Capitolari firmano gli Atti, come pure alla fine il Segretario e li timbra con il timbro della Casa. Si tenga presente che le firme devono essere originali in ciascuna copia degli Atti.
- c. Le copie devono essere inviate ai loro rispettivi destinatari:
  - i. per quanto riguarda il Capitolo Provinciale: DC 74-75.
  - ii. per quanto riguarda il Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia dipendente: DC 90-92.
  - iii. per quanto riguarda il Capitolo di Vicariato Provinciale: DC 93.
  - iv. per quanto riguarda il Capitolo Viceprovinciale di Viceprovincia indipendente: DC 101.
  - v. per quanto riguarda il capitolo di Delegazione Generale: DC 102.

#### *5° Ringraziamento*

Il Capitolo Demarcazionale si conclude con una preghiera di ringraziamento.



# FORMULARI

## 1. Decreto di apertura del Capitolo (per tutti i Capitoli)

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Il giorno ... (mese)... (anno) ..., alle ..., con la grazia di Dio, avrà inizio il Capitolo Locale della nostra Casa N. di S. N. (o del Vicariato Provinciale N., o della Viceprovincia N., o della Provincia N., o della Delegazione Generale N.).

Si designa come Sala Capitolare ...

Ed è nominato in veste di Segretario Provvisorio N.N.

Allo stesso tempo si rende noto ciò che precede, e si ordina a tutti i religiosi che hanno voce in questo Capitolo di incontrarsi, all'ora prevista, nell'Aula Capitolare e, durante i giorni del Capitolo, di implorare la luce dello Spirito Santo.

Fatto a N., nella nostra casa di S. N., (giorno) ... (mese) ... (anno) ...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario (della Casa, della Demarcazione)

(Timbro)

## 2. Decreto di elezione del Segretario e del suo Aggiunto (per tutti i Capitoli)

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo Locale della nostra Casa N. di S. N. (o del Vicariato Provinciale N., o della Viceprovincia N., o della Provincia N., o della Delegazione Generale N.), a nome proprio e di quello di tutti i Capitolari, dichiaro che il religioso N.N. è stato eletto Segretario (o Aggiunto del Segretario) del nostro Capitolo, con ... voti favorevoli, su ... voti espressi, e in presenza vostra lo proclamo Segretario (o Aggiunto del Segretario) del nostro Capitolo.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese)... (anno)...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario Provvisorio

(Timbro)

*(Il Decreto di elezione dell'Aggiunto è firmato dal Presidente del Capitolo e dal Segretario del Capitolo).*

### **3. Decreto di costituzione della Commissione di revisione dei libri** (nel Capitolo Locale)

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo Locale della nostra Casa N. di S. N., a nome proprio e di quello di tutti i Capitolari, dichiaro che i religiosi N.N. e N.N. sono stati eletti membri della Commissione di revisione dei libri, con .... voti favorevoli su ... voti espressi e con ... voti favorevoli, su ... voti espressi, rispettivamente, e in vostra presenza li proclamo membri della Commissione.

La Commissione, formata dal Segretario del Capitolo (*o, se costui è l'Economo Locale: dall'Aggiunto del Segretario*) e dai due suddetti Capitolari, a nome del Capitolo esaminerà lo stato economico della Casa, l'inventario dei beni, i libri di amministrazione economica, delle Messe, di Segreteria e delle Cronache e procederà alla verifica della Cassa; informerà, inoltre, per scritto, il nostro Capitolo sull'esame e la verifica.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... anno...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

### **4. Decreto di elezione del Vocale del Capitolo del Vicariato Provinciale per il Capitolo Provinciale**

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo del Vicariato Provinciale N., a nome proprio e di tutti i Capitolari, dichiaro che N.N. è stato eletto Vocale del Capitolo del nostro Vicariato Provinciale per il Capitolo della nostra N., con ... voti favorevoli, su ... voti espressi, nel primo (*o ...*) scrutinio, essendo presenti ... Capitolari, sui ... che dovevano essere convocati; e in presenza vostra lo proclamo Vocale del Capitolo del nostro Vicariato Provinciale per il Capitolo della nostra Provincia N.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... di ... (mese) ... (anno)...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

### **5. Decreto di elezione del Vocale – primo e secondo – e Aggiunto del Capitolo di Viceprovincia dipendente per il Capitolo Provinciale**

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo della nostra Viceprovincia N., a nome proprio e di tutti i Capitolari, dichiaro che N.N. è stato eletto primo Vocale del nostro Capitolo Viceprovinciale per il Capitolo della nostra Provincia N., con ...voti favorevoli, su ... voti espressi, nel

primo (o ...) scrutinio, essendo presenti ... Capitolari, sui ... che dovevano essere convocati; e in presenza vostra lo proclamo Vocale del Capitolo del nostro Capitolo Viceprovinciale per il Capitolo della nostra Provincia N.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese)... (anno)...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

*(Analogamente, si redigono i Decreti per il secondo Vocale e per l'Aggiunto, con i dovuti adattamenti).*

## **6. Decreto di elezione del Vocale – primo e secondo – e Aggiunto del Capitolo Provinciale per il Capitolo Generale**

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo della nostra Provincia N., a nome proprio e di tutti i Capitolari, dichiaro che N.N. è stato eletto primo Vocale del nostro Capitolo Provinciale per il Capitolo Generale, con ...voti favorevoli, su ... voti espressi, nel primo (o... ) scrutinio, essendo presenti ... Capitolari, sui ... che dovevano essere convocati; e in presenza vostra lo proclamo primo Vocale del Capitolo del nostro Capitolo Provinciale per il Capitolo Generale.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... (anno) ...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

*(Analogamente, si redigono i Decreti per il secondo Vocale e per l'Aggiunto, con i dovuti adattamenti).*

## **7. Lettera testimoniale per il vocale e l'Aggiunto al Capitolo** (in tutti i Capitoli)

NEL NOME DEL SIGNORE, AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo Demarcazionale della nostra Demarcazione di NN., a nome proprio e di tutti i Capitolari, dichiaro che avendo osservato tutte le prescrizioni del diritto, è stato eletto legittimamente e canonicamente Vocale di questa Demarcazione per il Capitolo della nostra Provincia N., con... voti favorevoli, su ... voti espressi, nel primo (o...) scrutinio.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese)... (anno) ...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo (o, se costui è stato eletto Vocale o Aggiunto,  
l'Aggiunto del Capitolo)

(Timbro)

*(Analogamente, e con i dovuti adattamenti, si redigono le Deposizioni per: 1. il Vocale del Capitolo di Vicariato Provinciale al Capitolo Provinciale; 2. Il Vocale- primo e secondo- e l'Aggiunto del Capitolo di Viceprovincia dipendente al Capitolo Provinciale; 3. il Vocale – primo e secondo o unico – e l'Aggiunto del Capitolo Provinciale al Capitolo Generale).*

### **8. Attestato di Costituzioni e Regole** (nel Capitolo Locale)

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Tutti e ciascuno di noi, Capitolari del Capitolo Locale della nostra Casa N. di S. N., per mezzo delle presenti, attestiamo che nel periodo di tempo in cui il P. N.N. ha svolto il ruolo di Rettore di questa Casa, sono state lette, studiate e commentate le Costituzioni e le Regole in riunioni di Comunità.

In fede di ciò, apponiamo le nostre firme su queste lettere, confermate con il timbro di questa Casa.

Fatto a Roma, nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... (anno) ...

*(Firme di tutti i Capitolari, salvo del P. Rettore. Il Segretario del Capitolo firma per ultimo).*

(Timbro)

### **9. Attestato di Messe e suffragi** (nel Capitolo Locale)

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Tutti e ciascuno di noi, Capitolari del Capitolo Locale della nostra Casa N. di S. N., per mezzo delle presenti firme certifichiamo che durante il tempo in cui il P. N.N. è stato Rettore di questa Casa, si sono adempiuti – a norma del diritto - tutti gli obblighi di Messe, perpetue e manuali; *(se ci sono ancora Messe da celebrare, si aggiunge: restando solo da celebrare un ridotto numero di Messe, in concreto... ; obblighi che la nostra Comunità può soddisfare in un breve lasso di tempo).*

Certifichiamo, inoltre, che sono stati applicati puntualmente i suffragi per i defunti, prescritti dal nostro diritto.

In fede di ciò, apponiamo le nostre firme su queste lettere, confermate con il timbro di questa Casa.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... (anno) ...

*Firme di tutti i Capitolari, salvo del P. Rettore. Il Segretario del Capitolo firma per ultimo).*

(Timbro)

### **10. Attestati di Messe e suffragi** (nel Capitolo Demarcazionale)

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Tutti e ciascuno di noi, Capitolari del Capitolo Provinciale della Provincia N., per mezzo delle presenti diamo fede e certifichiamo che il nostro P. Provinciale N.N., durante tutto il tempo del suo mandato, è stato molto attento agli obblighi di Messe e ai suffragi per i



defunti, prescritti nel nostro diritto; e che in questo Capitolo Provinciale, in presenza dei religiosi con voce, prima delle elezioni, ha chiesto a tutti i Rettori della nostra Provincia il resoconto esatto dei suddetti obblighi, osservando le prescrizioni del diritto; e, come è giusto che sia, sono stati esaminati tutti gli attestati, e firmati da tutti i Capitolari, di ciascuna Casa della nostra Provincia e non è stato trovato nulla degno di recriminazione; e, pertanto, il P. Provinciale N.N. ha adempiuto completamente il suo mandato in materia.

In fede di ciò, apponiamo le nostre firme su queste lettere, confermate con il timbro di questa Casa.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... (anno) ...

*(Firme di tutti i Capitolari, salvo quella del P. Provinciale. Il Segretario del Capitolo firma per ultimo).*

(Timbro)

*(Analogamente e con i dovuti adattamenti, si redige l'Attestato per ciascun Superiore Maggiore in ciascun Capitolo Demarcazionale)*

### **11. Decreto di elezione del Superiore Maggiore**

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo Provinciale della Provincia N. (o del Capitolo Viceprovinciale della Viceprovincia N.), per mezzo delle presenti, a nome del P. Generale (o P. Provinciale) confermo Superiore Provinciale della Provincia N. (o Vice provinciale della Viceprovincia N.) legittimamente eletto il P. N.N., che rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo Provinciale (o Viceprovinciale).

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... (anno) ...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

### **12. Decreto di elezione degli Assistenti Provinciali**

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo della Provincia N., per mezzo delle presenti, a nome del P. Generale confermo NN., Assistente Provinciale per l'area di ... N.N., che rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo Provinciale.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... (anno) ...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

### **13. Decreto di elezione degli Assistenti Viceprovinciali di Viceprovincia dipendente**

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo Viceprovinciale della Viceprovincia N., confermo primo (o secondo) Assistente Viceprovinciale della Viceprovincia N. legittimamente eletto N.N., che rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo Viceprovinciale.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno di oggi ... (mese) ... (anno)...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

#### **14. Decreto di elezione degli Assistenti Viceprovinciali di Viceprovincia indipendente**

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Io N.N., Presidente del Capitolo Viceprovinciale della Viceprovincia N., per mezzo delle presenti, a nome del P. Generale confermo primo (o secondo) Assistente Viceprovinciale della Viceprovincia N. legittimamente eletto N.N., che rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo Viceprovinciale.

Fatto a N., nella Sala Capitolare, il giorno (mese) ... (anno) ...

N.N., Presidente del Capitolo

N.N., Segretario del Capitolo

(Timbro)

#### **15. Professione di fede e giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa**

##### **PROFESSIONE DI FEDE**

Io N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

### **GIURAMENTO DI FEDELTA' NELL'ASSUMERE UN UFFICIO DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA**

Io N.N. nell'assumere l'ufficio di... prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria.

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.



## PRECI (FACOLTATIVE)

1. Il Capitolo Locale e Demarcazionale inizia con un atto liturgico; il gruppo dei Capitolari concelebra l'Eucaristia o celebra la Parola.

### 2. *Prima delle sessioni*

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

*Il Presidente:* Vieni, Santo Spirito.

*Tutti:* Riempi i cuori dei tuoi fedeli,  
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

V/. Manda il tuo Spirito, Signore,

R/. A rinnovare la terra.

Preghiamo

O, Dio, che hai illuminato il cuore dei tuoi figli con la luce dello Spirito Santo, rendici docili alla sua ispirazione per gustare sempre il bene e godere della sua consolazione. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

*oppure*

*Il Presidente:* Ave Maria...

*Tutti:* Santa Maria, ...

V/. Prega per noi, santa Madre di Dio.

R/. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo

Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, San Gioacchino e Sant'Anna, difendi il nostro Capitolo da tutti i mali, guardalo prostrato con tutto il cuore dinanzi a te e proteggilo dalle insidie del nemico. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

*oppure*

*Il Presidente:* Guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna.

*Tutti:* Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato.

V/. San Giuseppe Calasanzio.

R/. Prega per noi.

Preghiamo

O Dio, che per mezzo di San Giuseppe Calasanzio hai dato alla tua Chiesa un aiuto nuovo per formare la gioventù nella pietà e nelle lettere, per il suo esempio e la sua intercessione, concedici di agire ed educare in tal modo da raggiungere la ricompensa eterna. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

### 3. Dopo le sessioni

*Il Presidente:* Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

*Tutti:* Amen.

*Ant.* Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova  
e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta.

### 4. Prima dell'elezione della Congregazione Demarcazionale

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.  
Amen

V/. Invia il tuo Spirito, Signore.

R/. E rinnova la faccia della terra.

Preghiamo

O, Dio, che hai illuminato il cuore dei tuoi figli con la luce dello Spirito Santo, rendici docili alle sue ispirazioni per gustare sempre il bene e godere della sua consolazione. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

*oppure*

Veni, Creator Spiritus,  
Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia,  
Quae tu creasti pectora,

Qui diceris Paraclitus,  
Altissimi donum Dei,  
Fons vivus, ignis, charitas,  
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,  
Digitus paternae dexterae,

Accende lumen sensibus,  
Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis,  
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,  
Pacemque dones protinus,  
Ductore sic te praevio,  
Vitemus omne noxium.

Per Te sciamus da Patrem,  
Noscamus atque Filium,

Tu rite promissum Patris,  
Sermone ditans guttura.

Teque utriusque Spiritum  
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,  
Et Filio, qui a mortuis  
Surrexit, ac Paraclito  
In saeculorum saecula. Amen.

V/. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

R/. Et renovabis faciem terrae.

Oremus

Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.  
R/. Amen.

### 5. Per il ringraziamento

#### INNO "TE DEUM"

Noi ti lodiamo, Dio,  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre,  
tutta la terra ti adora.  
A te cantano gli angeli  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo  
il Signore Dio dell'universo.  
I cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli  
e la candida schiera dei martiri;  
Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico Figlio,  
e lo Spirito Santo Paraclito.  
O Cristo, re della gloria,  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre  
per la salvezza dell'uomo.  
Vincitore della morte,  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  
Soccorri i tuoi figli, Signore,  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria  
nell'assemblea dei santi.

*Ciò che segue può essere omissso.*

Salva il tuo popolo, Signore,  
guida e proteggi i tuoi figli.

Ogni giorno ti benediciamo,  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
Degnati oggi, Signore,  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia:  
in te abbiamo sperato.  
Pietà di noi, Signore,  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza,  
non saremo confusi in eterno.

*oppure*

Te Deum laudámus: \* te Dóminum confitemur.  
Te aetérnum Patrem, \* omnis terra venerátur.  
Tibi omnes ángeli, \*  
tibi caeli et univérsae potestátes:  
tibi chérubim et séraphim \*  
incessábili voce proclámant:  
Sanctus, \* Sanctus, \* Sanctus \*  
Dóminus Deus Sábaoth.  
Pleni sunt caeli et terra \* maiestátis glóriæ tuæ.  
Te gloriósus \* Apostolórum chorus,  
te prophetárum \* laudábilis numerus,  
te mártýrum candidatus \* laudat exércitus.  
Te per orbem terrárum  
sancta confitétur Ecclésia,  
Patrem \* imménsæ maiestatis;  
venerándum tuum verum \* et únicum Filium;  
Sanctum quoque \* Paráclitum Spíritum.  
Tu rex glóriæ, \* Christe.  
Tu Patris \* sempitérnus es Filius.  
Tu, ad libérandum susceptúrus hóminem, \*  
non horruisti Virginis úterum.  
Tu, devicto mortis acúleo, \*  
aperuisti credéntibus regna caelorum.  
Tu ad délixteram Dei sedes, \* in glória Patris.  
Iudex créderis \* esse venturus.  
Te ergo quáesumus, tuis fámulis súbveni, \*  
quos pretiósó sáanguine redemisti.  
Aetérna fac cum sanctis tuis \* in glória numerári.

*Ciò che segue può essere omissso.*

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, \*  
et bénedic hereditáti tuæ.  
Et rege eos, \* et extólle illos usque in aeternum.  
Per síngulos dies \* benedícimus te;  
et laudámus nomen tuum in sáeculum, \*  
et in sáeculum sáeculi.  
Dignáre, Dómine, die isto \*  
sine peccáto nos custodíre.  
Miserére nostri, Dómine, \* miserére nostri.



Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, \*  
quemádmodum sperávimus in te.  
In te, Dómine, speávi: \*  
non confúndar in aetérnum.

**A LODE DI DIO ONNIPOTENTE E UTILITA' DEL PROSSIMO**



# INDICE DELLE FONTI

## DIRETTORIO DEI CAPITOLI LOCALI E DEMARCAZIONALI

### I. Norme generali

**1** **1°** R 7.2° - **2°** R 35 - **3°** R 369 - **4°** Circolare della Congregazione Generale, Prot. 1200/81, 21-IX-81 - **5°** C 36 - **6°** R 340.3° - **7°** R 25.

### II. Ascrizione o iscrizione

**2** R 220 - **3** R 222 - **4** R 223 - **5** R 224 - **6** R 81, 231.2°; can. 665, § 1; R 220, 222.

### III. Voce e voto

**7 a)** R 340.2° **b)** R 340.3° - **8 a)** R 341.1° **.b)** R 341.2° - **9 1°. R 343.1° **1°.** **b** R 343.4° **1°. R 343.5° **1°. R 343.6° **2°** R 340.1° **3°** R 345 **10 1°** R 221 **2°** R 231 **1°.** **3°** R 231.2°. 11° DC approvato dalla Congregazione Generale in sessione il 26 dicembre del 2018.******

### IV. I Capitoli in generale

**12** R 346 - **13** R 347, C 135 - **14 1°** R 349 **2°** R 349 **3°** R 349 **4°** R 348 **5°** R 349 **7°** EJ 11 - **15 1°** R 351 **2°** Dichiarazione autentica della Congregazione Generale, 14-12-1981, promulgate in Eph. Cal., feb. 1982, n. 2, p. 50 - **16** R 350 - **17 1°** IT 5, 35 **2°. IT 5 **2°.** **b** IT 11, 40 **3°** IT 11 - **18 1°** R 352 **2°** DG 12.a; can. 173, § 1 **3°. R 352 **3°.** **b** IT 13; can. 173, § 4 **3°. IT 13 - **19** R 353 - **20.1°** can. 171, § 1 **2°** can. 171, § 2 **3°** can. 172, § 1 **4°** can. 172, § 2 **5°** R 363; can. 167, § 2 **6°** R 367 **7°** can. 168 **8°** CIC a. 1983, con relazione al can. 170 CIC a. 1917; Circolare della Congregazione Generale, 30-5-1984, Prot. 782/84 **9°** can. 170 **10°** R 26.1° - **21** DG 14 - **22** R 354 - **23** R 355 - **24 1°** R 359, can. 119.1° **2°** R 360,1° **3°** R 360,2° **4°** R 362 - **25 1°** R 364 **2°** R 361 **3°** R 362 - **26** R 365; can. 180-183 **27 1°** R 352 **2°** Dichiarazione della Congregazione Generale, a. 1783 **3°** can 173, § 2 **4°** can 173, § 3 **5°** can. 173, § 4 - **28 1°** R 368 **2°** can. 119, n. 2; Domingo J. Andrés, cmf.: «El derecho de los religiosos: Comentario al Código», 3ª edizione Publicaciones Claretianas y Commentarium pro Religiosis, 1984, p. 129, n. 150 **3°** DCG 47°, n° 101 - **29** R 352 - **30** R 366 - **31** R 376 - **32 1°** R 370.1° **2°** DG 11 **3°** R 381.1° **4°** R 390.1° - **33 1°** CG a. 1973; DG 29; CG a. 1979, Decisioni super propositionibus, n. 116, in Eph. Cal. ian. 1980, p. 48; Circolare della Congregazione Generale G. 21-9-1981, Prot. 1200/81; CG a. 1985, Decisioni super propositionibus, Propositiones variae n. 10, in Eph. Cal. a. 1986 n. 1-2 p. 72 **3°** Circolare della Congr. G., 2-9-1981, Prot. 1200/81.******

## **V. Il Capitolo Locale**

### **A. Avvertenze preliminari**

**34** R 370; C 168; R 351 - **35** 2° R 373 - **36** 2° DG 33.a - **37** 1° R 372 **3°** C 168.c; R 370.3° - **38** R 351, 3° - **39** R 371.

### **B. Prima parte del Capitolo: l'esame della realtà**

**40** 1° R 370.1° **2°** DG 35.a; IT 15; R 370.1° **3°** DG 35.a; IT 19; R 370.1° **41** 1° DG 35.b; IT 16 **2°** IT pag. 28 n. 4 **3°** DG 35.b; IT 6 **4°** DG 35.b.2 **5°** DG 35.b.1 **6°** Dichiarazione autentica della Congregazione Generale, 6-6-1987, Prot. 410/87, in Eph. Cal. giugno 1987, n. 6 p. 277-278.

### **C. Seconda parte del Capitolo: Le elezioni e le candidature**

**42** 1° C 188 **2°** R 374.5° - **43** R 374; DG 36.b - **45** R 377 - **46** 1° R 374.2° **2°** R 223.3° R. 379,3° DG 36.b **3°** R 379.1° **4°** R 379.2° **5°** R 379.3° **6°** R 379.4°.

### **D. Terza parte del Capitolo: la Pianificazione**

**47** DC approvato alla Congregazione Generale in sessione del 26 dicembre del 2018.

### **E. Chiusura del Capitolo**

**48** 1° DG 48 **2°** IT 27 **3°** IT 24; DG 46.c - **49** 1° DG 48 **2°** DG 48.d **3°** R 353.

### **F. Avvertenze sul Capitolo Locale che non si celebra in Provincia**

**50** 1° C 135; R 346; DC 14 **2°** R 393 **3°**.a R 374 **3°**.b R 374, 378 **4°** R 376.2° **5°**.a R 374 **5°**.b R 374, R 378,1°; DG 50.e **6°** R 374, R 378,1°; **7°**.a DG 50.g **7°**.b DG 48.d **7°**.c R 399; DG 48.c - **51** 1° C 135, C180; R 347 **2°**.a R 401; 3° R 376.2° **4°**. R 374 R 378,1°; DG 51.2; EJ 12 **5°**.a R 353 CG a. 1973; DG 29; CG a. 1979, Decisioni super propositionibus, n. 116, in Eph. Cal. ian. 1980, p. 48; Circolare della Congregazione Generale del 21-9-1981, Prot. 1200/81; CG a. 1985, Decisioni super propositionibus, Propositiones variae n. 10, in Eph. Cal. a. 1986 n. 1-2 p. 72 - **52** 1° C 135; R 346, 392 **2°** R 374 **3°** R 374 **4°** R 376.2° **5°**.a DG 49.e **5°**.b DG 48.d **5°**.c R 353; DG 48.c **6°** DG 49.f - **53** 1° R 335 **2°** R 374; **3°**. R 223.3° R. 379,3° **4°** a DG 52.2 **4°**.b DG 48.d **4°**.c R 380, 352, 385, 399; - **5°** R 379,4° .**54** 1° C 135, R 351 **2°** R 379 1°, DG 53.b **3°** R 346, 349 **4°** R 379.2°; DG 36.b, 53.b.c.d **5°** R 379.3°: DG 36.b. 53.b.c.d **6°** DG 53.f **7°** R 379 5° **8°** R 379 4°.

## **VI. Il Capitolo Provinciale**

### **A. Avvertenze preliminari**

**55** 1° R 380 **2°** R 344 - **56** R 381 - **57** 1° R 382.1° **2°** R 344.3° 3° R 382.2° - **58** R 366 - **59** R 376 - **60** R 367 - **61** 1° R 447 **2°** R 353 DE 104, 106, 107- **62** 1° R 381.3° **2°** DG 62.a **3°** DG 62.b **4°** DG 62.c.

### **B. Prima parte del Capitolo: L'esame della realtà**

**63** 1° **2°** C 183; R 381,1°,DG 63 **3°** DG 63 **4°** R 381.1° **5°** DG 65 - **64** DG 66 -**65** 1°R 381,1°; DG 65 **2°** DG 66 **3°** DG 66.c.5

### ***C. Seconda parte del Capitolo: Le elezioni e le candidature***

**66 1°** R 357 - **67 1°** R 383.1° **2°** R 383.2° **3°** R 383.3° **4°** DG 60, 68.3 **5°** R 384 **6°** C 132; AAS 1, a. 1989, p. 104-106 **7°** R 387 - **68 1°** R 385 **2°** DG 69.1 **3°** R 386 **4°** R 387 - **69 2°** DG 71.a.b.c - **70 1°** R 388 **2°** R 407.

### ***D. Terza parte del Capitolo: La pianificazione***

**71 1°** DG 72; R 381.3° **2°** DG 66 **3°** DG 66 - **72** DG 66.c.5 - **73** C 187, R 7,6°.

### ***E. Chiusura del Capitolo***

**74** DG 75.a - **75** DG 75.b.

## **VII. Il Capitolo Viceprovinciale in una Viceprovincia dipendente**

### ***A. Avvertenze preliminari***

**76** R 390 - **77 1°** R 392 **2°** R 340. 3° **3°** R 393 - **78 1°** R 447 **2°** R 353- **79 1°** R 390.3°.

### ***B. Prima parte del Capitolo: L'esame della realtà***

**80 1°** R 390,1°, - **81** DG 66 - **82 1°** R 390.1°.

### ***C. Seconda parte del Capitolo: Le elezioni e le candidature***

**83** R 357 - **84 1°** R 394 **2°** R 395 **3°** R 396 **4°** R 399 - **85** R 397 - **86 1°-5°** R 398 **6°** DG 68,4 **7°** DG 68.3 **8°** C 132 - **87** R 390.2°.b - **88 1°** R 390,2° c, **3°** R 407 **4°** R 391.

### ***D. Terza parte del Capitolo: La pianificazione***

**89 1°** R 390.3°; DG 87 - **90** DG 66.c.5

### ***E. Chiusura del Capitolo***

**91** DG 75.a - **92 1°-2°** DG 88

## **VIII. Il Capitolo Vicariale in un Vicariato Provinciale**

**93 1°** R 400 **2°** R 401 **5°** R 402.

## **IX. Il Capitolo Viceprovinciale in una Viceprovincia indipendente**

**94 1°** R 389 **2°** DG 81 - **95 1°** DG 77 **2°**.a DG 77.b **2°**.b DG 77.e; **3°** DG 77.f - **96 1°** DG 78 R.382 **2°** R 393 - **97** DG 66 - **98 1°** R 389 **2°** R 383.1° - **99** R 389; DG 80 - **100 1°** R 390,2° c, DG 77.d; **2°** R 407 **3°** R 391 - **101** DG 75.b.

## **X. Il Capitolo Demarcazionale in una Delegazione Generale**

**102 1°**.a R 335 **2°** DG 75.b.

# GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO LOCALE E DEMARCAZIONALE

## **I. Guida per la celebrazione del Capitolo Locale**

### **A. La preparazione immediata del Capitolo**

**1** IT 1 - **2** R 370; IT 2; DG 35 - **3** IT 2 et p. 28 n. 4 - **4** R 374; IT 3 - **5** IT 5 - **6** IT 6.

### **B. Apertura del Capitolo**

**7** IT 8, 9 - **8** IT 10 - **9** R 352; IT 11 - **10** R 352; IT 11, 12 - **11** R 352- **12** DG 35.b; IT 16 - **13** R 372, 370.3°; C 168.c.

### **C. Prima parte del Capitolo: L'esame della realtà**

**14** IT 15; R 370.1° **15** R 370.1° **16** IT 23.

### **D. Seconda parte del Capitolo: Le elezioni e le candidature**

**17** R 375.3°, 376; IT 20 - **18** R 370.2°, 379; IT 22 - **19** R 370, 379; IT 21 - **20** R 374, 379, 374; IT 21 - **21** R 370, 374, IT 21.

### **E. Terza parte del Capitolo: La pianificazione**

**22** IT 25.

### **F. Chiusura del Capitolo**

**23** IT 27, 24; DG 46.c.

## **II. Guida per la celebrazione del Capitolo Demarcazionale**

### **A. La preparazione del Capitolo**

**24** C 128; R 346-348; IT 29 - **25** IT 30 - **26** IT 31 - **27** R.353 - **28** R 383, R 374 **29** IT 33 - **30** IT 34 - **31** IT 35 - **32** IT 36.

### **B. Apertura del Capitolo**

**33** IT 37 - **34** IT 38 - **35** IT 39 - **36** R 352; IT 40 - **37** R 352; IT 40 - **38** R 352.

### **C. Prima parte del Capitolo: L'esame della realtà**

**39** IT 42 - **40** DG 66 - **41** IT 45.

### **D. Seconda parte del Capitolo: Le elezioni e le candidature**

**42** IT 47 - **43** IT 46 - **44** R 356; IT 47 - **45** R 385, 398.4°, 281, 389, 330, 385, 386; IT 48 - **46** DG 71.a.b.c - **47** IT 49.

### **E. Terza parte del Capitolo: La pianificazione**

**48** IT 51.

### **F. Chiusura del Capitolo**

**49** IT 52, 53.



